



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 189/12

di iniziativa del Consigliere P. MOLINARO, G. GELARDI, F. MANCUSO, P. RASO  
recante:

"Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la  
promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nel Regione Calabria"

relatore: P. STRAFACE;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/06/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/06/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 08/06/2023

### **Testo del Provvedimento**

Proposta di legge 189/XII pag. 3  
*"Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nel Regione Calabria"*

### **Normativa citata**

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (art. 1, comma 517) pag. 14  
*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, commi 594-601) pag. 15  
*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020."*

Legge 14 gennaio 2013, n. 4 pag. 18  
*"Disposizioni in materia di professioni non organizzate"*

### **Documentazione citata**

Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 maggio 2017 (2017/C 189/03) pag. 25  
*"Sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente"*

### **Normativa comparata**

Legge regionale 6 agosto 2007 , n. 19 (agg. 2021) - Lombardia pag. 39  
*"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (agg. 2020) - Puglia pag. 65  
*"Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione"*

Legge regionale 11 ottobre 2019, n. 46 - Puglia pag. 75  
*"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione)."*



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### XII° Legislatura

Proposta di legge regionale:

***“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nel Regione Calabria”***

**Proponente :**

f.to *Pietro Santo MOLINARO*

f.to Giuseppe Gelardi

f.to Filippo Mancuso

f.to Pietro Raso



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nella complessità che caratterizza l'odierna società, attraversata da profonde trasformazioni dei modelli di riferimento delle nuove generazioni, la famiglia e la scuola continuano a svolgere la principale funzione pedagogica per dare risposta ai bisogni educativi e di crescita di tutti e di ciascuno, in sinergia con le risorse presenti nel territorio. L'Art.26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani riconosce l'educazione quale diritto fondamentale che deve essere indirizzato al pieno sviluppo della personalità ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tale diritto è ribadito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che impegna gli Stati a garantire il diritto del fanciullo all'educazione anche adottando misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola. La scuola, in quanto Comunità educante, risponde alle conseguenti scelte della politica europea orientata ad investire sul benessere, ad accogliere ed accompagnare gli alunni nel cambiamento della crescita avendo, tra gli obiettivi prioritari, la realizzazione del successo formativo essa assolve al compito dell'istruzione ma, al contempo, a quello educativo e formativo, riconoscendo e rispettando le specificità di ogni persona in formazione. L'inclusione scolastica e sociale costituisce, in tale contesto, la chiave per realizzazione dei processi educativi e formativi, tanto che la C.M. n. 8/2013 recita: "Il Piano Annuale Inclusività, infatti, non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi, per creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno". Ciò ai fini della prevenzione educativa primaria e secondaria del disagio scolastico, in particolare per i bambini e gli studenti con "Bisogni Educativi Speciali" da intendere piuttosto come "Diritti Educativi Specifici" di crescita e apprendimento, per le disabilità certificate dalla legge 104, la povertà educativa, le situazioni di svantaggio socio culturale, linguistico ed economico, la presenza di alunni migranti, minori non accompagnati, le difficoltà nell'apprendimento e del percorso di orientamento, nonché la crescente dispersione e l'abbandono scolastico. Tali condizioni necessitano di un approccio pedagogico e di una attenzione educativa e relazionale che garantisca un ambiente di apprendimento accogliente per ogni alunno. In tale ottica, si collocano le figure del pedagogo e dell'educatore professionale



## Consiglio Regionale della Calabria

---

socio-pedagogico che, nell'ambito delle specifiche competenze pedagogiche ed educative, educano ad apprendere e a prevenire, anziché cercare di curare, favorendo processi formativi volti a migliorare lo stato di “funzionamento” di ogni persona tenendo conto del rapporto di interdipendenza tra la condizione di salute e i fattori ambientali contestuali e personali nell’ottica ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, OMS 2001). Occorre, pertanto, adeguare il sistema scolastico regionale agli standard qualitativi dell’istruzione europea garantendo la presenza del Pedagogista e dell’Educatore professionale socio-pedagogico nelle scuole di ogni ordine e grado. La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) all'articolo 1, commi 594-601, introduce nella normativa nazionale la professione di educatore professionale socio-pedagogico e quella di pedagogista attribuendo a tali professionisti le funzioni educative, formative e pedagogiche in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della Media Education. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello VI e del livello VII del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Ciò significa che il pedagogista è un professionista di livello apicale e può dirigere e coordinare strutture o servizi educativi, mentre l'educatore di livello VI, può coordinare gruppi di lavoro. Entrambe le figure professionali di pedagogista ed educatore professionale socio-pedagogico sono normate ai sensi della legge nazionale come titolo abilitanti alla professione, con la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), legge n. 205 del 2017 (commi 594-595) e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) (comma 517). La presente proposta di Legge si propone di istituire l’Unità di Pedagogia Scolastica nelle scuole calabresi di ogni ordine e grado, costituita da Pedagogisti ed



## Consiglio Regionale della Calabria

---

Educatori professionali-socio pedagogici quale risorsa per lo sviluppo della comunità educante e per promuovere il diritto all'istruzione e all'educazione con particolare specificità rivolta ai fenomeni della povertà educativa, del disagio e della dispersione e dell'abbandono scolastico che costituiscono una piaga con dati allarmanti in tutto il territorio calabrese.

### DESCRIZIONE ARTICOLATO

La proposta di Legge si compone di 7 Articoli: l'art. 1 indica i principi generali che animano la necessità della presente iniziativa legislativa; l'art. 2 individua le finalità generali ed istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l'Unità di Pedagogia Scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e delle loro famiglie ed a supporto dei Dirigenti Scolastici, del personale docente ed ATA; l'art. 3 esplicita gli obiettivi dell'Unità di pedagogia scolastica evidenziando come questa risponda alla necessità di valorizzare il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell'identità personale, sociale e culturale e favorendo l'attuazione del patto di corresponsabilità educativa tra la scuola, la famiglia e il territorio; l'art. 4 individua i destinatari, le funzioni e le specifiche attività che l'Unità di Pedagogia scolastica co-progetta, promuove e attua in supporto e in collaborazione con organi collegiali della scuola e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica; l'art. 5 riporta i titoli richiesti per le figure di pedagista e di educatore professionale socio-pedagogico secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 595, della legge nazionale 27 dicembre 2017, 205; l'art. 6 stabilisce che sia la Giunta regionale, con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti e l'art. 7 riguarda l'entrata in vigore e la pubblicazione sul bollettino regionale. In conclusione, il progetto di legge risponde alle necessità della scuola comunità educante di accogliere, coordinare, facilitare le attività di processo che traducono in termini di progettualità intenzionale le istanze educative, culturali e ludico-ricreative avanzate dagli attori del contesto scolastico e dal territorio, per una reale fruizione del diritto allo studio.



## Consiglio Regionale della Calabria

### QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

**Titolo: “Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all’educazione e all’istruzione nel Regione Calabria”**

**Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi ulteriori o diversi previsti nel bilancio generale della regione Calabria.**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall’attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l’articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C “spesa corrente”, I “spesa d’investimento”

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A “Annuale, P “Pluriennale”.

Nella colonna 5 si indica l’ammontare previsto della spesa corrispondente.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale che enuncia i principi generali della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
2	Norma ordinamentale che enuncia le finalità generali della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
3	Norma ordinamentale che enuncia gli obiettivi della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
4	Norma ordinamentale che individua i destinatari della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
5	Norma ordinamentale che indica i titoli di studio relativi art. 4. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
6	Norma ordinamentale che demanda alla giunta il regolamento della PL. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale			0
7	Norma ordinamentale relativa alla pubblicazione sul bollettino regionale della PL.			0



## Consiglio Regionale della Calabria

### Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
<b>Totale</b>	“	“	“	0,00 €

Testo:

### **“Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del diritto all'educazione e all'istruzione nel Regione Calabria”**

#### **Art. 1**

- Principi -

1. La Regione Calabria riconosce il ruolo fondamentale della scuola per lo sviluppo e la formazione globale della persona e del cittadino e che si rendono necessari interventi atti a garantire la piena attuazione del diritto all'educazione e allo studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria promuove azioni di tutela e promozione del diritto all'educazione, all'istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita, attraverso l'inserimento nelle istituzioni scolastiche delle figure del pedagogo e dell'educatore professionale socio-pedagogico per lo sviluppo della comunità educante.



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### Art. 2

#### - Finalità -

1. La Regione Calabria istituisce nelle scuole di ogni ordine e grado l'Unità di Pedagogia Scolastica, come risorsa per gli alunni e le alunne di tutte le età e delle loro famiglie ed a supporto dei Dirigenti Scolastici, del personale docente ed ATA.

2. L'Unità di pedagogia scolastica è costituita da Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-pedagogici, i quali operano, ai sensi dell'Art. 1, commi 594-601, della Legge 205/2017, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, "in ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita".

3. Il Pedagogista e l'Educatore Professionale socio-pedagogico che compongono l'Unità di pedagogia scolastica operano, ciascuno per le proprie competenze, per lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, contribuendo al miglioramento della qualità dell'educazione e dell'istruzione e alla promozione dello "star bene a scuola".

4. L'Unità di pedagogia scolastica ha il compito di analizzare i contesti educativi, leggere i bisogni educativi dei singoli e della comunità scolastica, promuovere la raccolta e l'analisi dei dati per l'elaborazione di strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico, educativo e formativo, al fine di prevenire le condizioni di povertà educativa e favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti in ottica inclusiva, mediante il sostegno e la valorizzazione delle competenze educative dei genitori, degli insegnanti e di tutta la comunità scolastica.

5. L'Unità di pedagogia scolastica realizza azioni di prevenzione educativa primaria e secondaria nei confronti delle forme di difficoltà scolastiche, di disagio, di abbandono e dispersione scolastica, contrastando i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### Art. 3

#### - Obiettivi -

1. L'Unità di pedagogia scolastica valorizza il percorso scolastico degli alunni e delle alunne nel rispetto dei bisogni educativi individuali, dell'identità personale, sociale e culturale e in particolare:

a) contribuisce all'attuazione del patto di corresponsabilità educativa favorendo un ambiente educativo positivo e la piena collaborazione ed interazione tra le diverse figure che operano all'interno della scuola, tra questa e la famiglia e i servizi e le istituzioni del territorio;

b) favorisce la consapevolezza da parte degli studenti dei loro processi di apprendimento e, nei docenti, la comprensione dei diversi profili pedagogici e di apprendimento degli alunni, così da sviluppare la motivazione allo studio e favorire il successo formativo;

c) previene e contrasta il disagio, la povertà educativa, l'insuccesso formativo, la dispersione e l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo, nel rispetto e in raccordo con le previsioni delle leggi nazionali in materia;

d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;

e) sostiene la genitorialità e valorizza le competenze delle famiglie anche attraverso azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree maggiormente interessate da fenomeni di povertà educativa;

f) favorisce l'attivazione di progetti e percorsi laboratoriali finalizzati all'educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell'offerta formativa;

g) promuove azioni di supporto e consulenza operativa ai docenti per la sperimentazione di metodologie didattiche innovative, di gestione relazionale della classe e dell'ambiente, di attività educative inclusive, con particolare riferimento agli alunni con bisogni educativi speciali;

h) sostiene l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscono efficaci risposte alle problematiche del territorio, con particolare attenzione alle aree geograficamente più svantaggiate, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli e strategie didattiche innovative.



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### Art. 4

–Destinatari, funzioni e attività previste -

1.I destinatari delle attività dell'Unità di pedagogia scolastica sono:

- a) docenti o gruppi di docenti, alunni o gruppi di alunni, genitori e personale ATA;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) agenzie e strutture del sistema dell'istruzione, attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza.

2. L'Unità di pedagogia scolastica opera in sinergia con l'intera comunità scolastica e le famiglie ed esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti attività:

- a) rilevazione della domanda formativa e dei bisogni pedagogico-educativi emergenti;
- b) cooperazione con gli organi collegiali all'analisi dei bisogni, alla definizione delle politiche formative e delle buone pratiche intraprese nell'ambito dell'inclusione degli interventi di contrasto alla povertà educativa;
- c) elaborazione di modelli, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
- d) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole e di dispersione scolastica;
- e) realizzazione di attività e interventi di carattere educativo, formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:
  - 1- consulenza e sostegno educativo e pedagogico – individuale e/o di gruppo, attività di supporto all'orientamento scolastico, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni.



## Consiglio Regionale della Calabria

---

2- formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale e di apprendimento positivi nel contesto classe e promozione dell'autoformazione e condivisione delle buone prassi;

3- consulenza e sostegno pedagogico alle famiglie per la valorizzazione delle competenze genitoriali e l'attuazione del patto di corresponsabilità educativa;

4- progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento efficaci tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuro-pedagogiche ed inclusive.

### Art. 5

- Titoli di accesso -

1. I titoli richiesti per le figure di pedagista e di educatore professionale socio-pedagogico sono quelli previsti dall'articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205, in particolare:

a) per gli educatori professionali socio-pedagogici, il possesso del titolo di studio di classe L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione;

b) per i pedagogisti, il possesso di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrali LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze Pedagogiche, LM - 93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education o della laurea quadriennale in pedagogia o scienze dell'educazione o le lauree specialistiche equiparate del vecchio ordinamento.

### Art. 6

- Organizzazione -

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



## Consiglio Regionale della Calabria

---

### **Art. 7**

- Entrata in vigore -

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**L. 30/12/2018, n. 145****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.****Art. 1 - Comma 517****In vigore dal 1 gennaio 2019**

517. All'*articolo 1, comma 594, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*, dopo le parole: « socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi » sono inserite le seguenti: « , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi ».

---

**L. 27/12/2017, n. 205****Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.****Art. 1 - Comma 594****In vigore dal 1 gennaio 2019**

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'*articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della *legge 14 gennaio 2013, n. 4*, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi. (240)

---

(240) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 517, L. 30 dicembre 2018, n. 145*, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

**Art. 1 - Comma 595****In vigore dal 1 gennaio 2018**

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del *decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*. La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista è un professionista di livello apicale.

---

**Art. 1 - Comma 596**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

596. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al *decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520*.

---

**Art. 1 - Comma 597**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari nelle discipline di cui al comma 595, organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: (241)

a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;

c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

---

(241) Alinea così corretto da *Comunicato 17 gennaio 2018*, pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2018, n. 13.

**Art. 1 - Comma 598**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

---

**Art. 1 - Comma 599**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

---

**Art. 1 - Comma 600**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

600. L'acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.

---

**Art. 1 - Comma 601**  
**In vigore dal 1 gennaio 2018**

601. All'attuazione delle disposizioni dei commi da 594 a 600 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

**L. 14 gennaio 2013, n. 4 (1).**  
**Disposizioni in materia di professioni non organizzate.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2013, n. 22.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Promulga

la seguente legge:

---

**Art. 1 Oggetto e definizioni**  
**In vigore dal 15 febbraio 2018**

1. La presente legge, in attuazione dell'*art. 117, terzo comma, della Costituzione* e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'*art. 2229 del codice civile*, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. (2)

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'esplicito riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 8, L. 11 gennaio 2018, n. 3*.

## **Art. 2 Associazioni professionali In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Coloro che esercitano la professione di cui all'*art. 1*, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
  3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'*art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.
  4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'*art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.
  5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.
  6. Ai professionisti di cui all'*art. 1*, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale.
  7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'*art. 3* che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli *articoli 5, 6 e 7* è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'*art. 4*, comma 1, della presente legge.
-

### **Art. 3 Forme aggregative delle associazioni In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Le associazioni professionali di cui all'*art. 2*, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.
  2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.
  3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
- 

### **Art. 4 Pubblicità delle associazioni professionali In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Le associazioni professionali di cui all'*art. 2* e le forme aggregative delle associazioni di cui all'*art. 3* pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli *articoli 7 e 8* della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'*art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.
  3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.
-

## **Art. 5 Contenuti degli elementi informativi In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all'*art. 4*, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;
- c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;
- d) struttura organizzativa dell'associazione;
- e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all'*art. 4*, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

- a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;
- b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;
- d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;
- e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;
- f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all'*art. 2*, comma 4.

## **Art. 6 Autoregolamentazione volontaria In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'*art. 1*, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all'*art. 2*.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (3), e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività e le modalità di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all'*art. 1*.

---

(3) A norma dell'*art. 2, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 223*, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 98/34/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV alla medesima direttiva (UE) 2015/1535.

## **Art. 7 Sistema di attestazione In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
- e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
- f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

---

## **Art. 8 Validità dell'attestazione In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

---

## **Art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

---

**Art. 10 Vigilanza e sanzioni**  
**In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.
2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'*art. 7*, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'*art. 27 del codice del consumo*, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

---

**Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria**  
**In vigore dal 10 febbraio 2013**

1. Dall'attuazione degli *articoli 2*, comma 7, *6*, comma 4, e *10* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

---

Lavori preparatori

Camera dei deputati (atto n. 1934):

Presentato dall'on. Laura Froner il 20 novembre 2008.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 19 gennaio 2009 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'*art. 73* reg. Camera), XIV (Pol. comun.) e Questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, l'11 giugno 2009, 18 maggio 2010, 23 giugno 2010.

Nuovamente assegnato alla X commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia), V (Bilancio), VII (Cultura), XI (Lavoro) (ai sensi dell'*art. 73* reg. Camera), XIV (Pol. comun.), Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 settembre 2010, 16 novembre 2010, 20 luglio 2011, 18 ottobre 2011, 9 e 30 novembre 2011, 14 dicembre 2011, 28 marzo 2012.

Esaminato in Aula il 16 aprile 2012 ed approvato il 17 aprile 2012, approvato in Testo unificato con A.C. 2077 (on. Anna Teresa Formisano), A.C. 3131 (on. Rocco Buttiglione), A.C. 3488 (on. Benedetto Della Vedova), A.C. 3917 (on. Erminio Angelo Quartiani).

Senato della Repubblica (atto n. 3270):

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 7 maggio 2012 con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. cost.), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 11<sup>a</sup> (Lavoro), 12<sup>a</sup> (Sanità), 14<sup>a</sup> (Unione europea).

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 22 maggio 2012, 12, 20, 26, 27 giugno 2012, 4, 11, 24 luglio 2012, 9, 24, 30 ottobre 2012 e 5, 6 novembre 2012.

Esaminato in Aula l'8, 14 novembre 2012 ed approvato con modificazioni il 15 novembre 2012. Camera dei deputati (atto n. 1934-2077-3131-3488-3917-B):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 22 novembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro) XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo, in sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 4 dicembre 2012 con pareri delle commissioni I (Aff. costit.), II (Giustizia) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), V (Bilancio), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. comun.).

Esaminato dalla commissione X (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, ed approvato il 19 dicembre 2012.

---

## RACCOMANDAZIONI

## CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2017

**sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente**

(2017/C 189/03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 165 e 166,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Le qualifiche hanno numerose finalità. Segnalano ai datori di lavoro quelle che sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell'apprendimento»). Possono essere un requisito preliminare all'accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell'apprendimento conseguito da una persona. Le qualifiche sono inoltre importanti a titolo individuale in quanto sono l'espressione di una realizzazione personale. Svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l'occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l'accesso a livelli di istruzione ulteriori.
- (2) Le qualifiche sono il risultato formale di un processo di valutazione e convalida da parte di un'autorità competente e di norma sono rilasciate sotto forma di documenti quali certificati o diplomi. Esse indicano che i risultati dell'apprendimento conseguiti corrispondono a standard definiti. Detti risultati possono essere conseguiti mediante una serie di percorsi in contesti formali, non formali o informali, in un contesto nazionale o internazionale. Le informazioni sui risultati dell'apprendimento dovrebbero essere facilmente accessibili e trasparenti.
- (3) La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente<sup>(1)</sup> ha istituito un quadro di riferimento comune comprendente otto livelli di qualifica, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento corrispondenti a livelli crescenti di perizia. Essi fungono da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli. Il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) è finalizzato a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini.
- (4) Gli obiettivi più generali della presente raccomandazione consistono nel contribuire a modernizzare i sistemi di istruzione e formazione e nell'aumentare l'occupabilità, la mobilità e l'integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra l'apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati dell'apprendimento ottenuti in contesti diversi.
- (5) Gli Stati membri hanno elaborato o stanno elaborando quadri nazionali delle qualifiche basati sui risultati dell'apprendimento e li rapportano all'EQF mediante un processo «di referenziazione». I livelli dell'EQF e i descrittori dei risultati dell'apprendimento contribuiscono a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche di sistemi nazionali differenti. Essi contribuiscono inoltre a spostare l'orientamento generale dell'istruzione e della formazione verso i risultati dell'apprendimento. La referenziazione all'EQF dovrebbe avvenire mediante i quadri nazionali delle qualifiche o, laddove non esistano, i sistemi nazionali delle qualifiche (in appresso «quadri o sistemi nazionali delle qualifiche»).

<sup>(1)</sup> GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

- (6) Le qualifiche sono più trasparenti e comparabili quando sono presentate in documenti che includono un riferimento al livello applicabile dell'EQF e una descrizione dei risultati dell'apprendimento conseguiti.
- (7) È opportuno coinvolgere un ampio spettro di portatori di interessi nell'attuazione dell'EQF a livello nazionale e di Unione per garantire un sostegno diffuso. I principali portatori di interessi includono tutti i discenti, gli erogatori di istruzione e formazione, le autorità preposte al rilascio di qualifiche, gli organismi di garanzia della qualità, i datori di lavoro, i sindacati, le camere di commercio, industria e artigianato, gli organismi per il riconoscimento dei titoli accademici e professionali, i servizi per l'occupazione e quelli responsabili dell'integrazione dei migranti.
- (8) Nella sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 19 dicembre 2013, sulla valutazione dell'EQF la Commissione ha concluso che l'EQF è ampiamente accettato come punto di riferimento per la costituzione di quadri nazionali delle qualifiche, per l'attuazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento e per il miglioramento della trasparenza e del riconoscimento di abilità e competenze. Tale relazione sottolinea che l'Unione dovrebbe permettere a discenti e lavoratori di rendere più visibili le proprie abilità e competenze, indipendentemente da dove siano state acquisite.
- (9) Nella relazione la Commissione è giunta anche alla conclusione che il gruppo consultivo EQF ha formulato orientamenti efficaci per i processi nazionali di referenziazione e ha rafforzato la fiducia e la comprensione tra i paesi partecipanti. Ha concluso inoltre che l'efficacia dei punti nazionali di coordinamento dell'EQF dipende in larga misura da quanto strettamente essi siano collegati alla governance nazionale del processo di referenziazione.
- (10) Considerata la valutazione positiva di cui è oggetto, è essenziale che il gruppo consultivo EQF sia mantenuto ai fini dell'attuazione uniforme, coerente, trasparente e coordinata della presente raccomandazione.
- (11) La trasparenza e il riconoscimento di competenze e qualifiche sono una delle nuove priorità nell'ambito della relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020). Tale relazione insiste sulla necessità di un ulteriore approfondimento dell'EQF al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità delle qualifiche. Per quanto riguarda i migranti arrivati di recente, sottolinea altresì che gli strumenti di trasparenza esistenti potrebbero contribuire a una migliore comprensione all'interno dell'Unione delle qualifiche conseguite all'estero e viceversa.
- (12) L'EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ad esso rapportati possono sostenere le pratiche di riconoscimento esistenti grazie al rafforzamento della fiducia, della comprensione e della comparabilità delle qualifiche che essi apportano. Il processo di riconoscimento a fini professionali e di apprendimento ne può risultare agevolato. I quadri generali delle qualifiche quali l'EQF potrebbero fungere da strumenti di informazione per le pratiche di riconoscimento come menzionato nella raccomandazione relativa all'uso dei quadri delle qualifiche nel riconoscimento di qualifiche straniere, adottata nel quadro della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea.
- (13) I quadri e i sistemi nazionali delle qualifiche cambiano con il passare del tempo; la referenziazione all'EQF dovrebbe pertanto essere regolarmente riveduta e aggiornata, se del caso.
- (14) La fiducia nella qualità e nel livello delle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportate all'EQF (in appresso «qualifiche corrispondenti a un livello EQF») è essenziale al fine di sostenere la mobilità dei discenti e dei lavoratori all'interno e al di là dei confini settoriali e geografici. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente contiene principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale. Essi rispettano la responsabilità degli Stati membri per le disposizioni in materia di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà. Le norme e gli orientamenti per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale gettano le basi di tali principi comuni.
- (15) Si potrebbe esaminare la possibilità di istituire un registro degli organismi di controllo dei sistemi di garanzia della qualità per le qualifiche, al di fuori del settore dell'istruzione superiore.
- (16) I sistemi di crediti possono aiutare le persone a progredire nell'apprendimento favorendo percorsi di apprendimento flessibili e trasferimenti tra livelli e tipi diversi di istruzione e formazione e al di là delle frontiere nazionali, consentendo ai discenti di accumulare e trasferire risultati dell'apprendimento diversi acquisiti in contesti di apprendimento diversi, compresi quelli online, non formali e informali. L'approccio basato sui risultati dell'apprendimento può anche agevolare la progettazione, l'offerta e la valutazione di qualifiche complete o componenti di qualifiche.

- (17) I sistemi di crediti a livello sia nazionale che europeo funzionano in contesti istituzionali quali l'istruzione superiore o l'istruzione e la formazione professionale. A livello europeo, il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti è stato istituito per l'istruzione superiore nello spazio europeo dell'istruzione superiore. Per l'istruzione e la formazione professionale è in corso di sviluppo il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale conformemente alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) <sup>(1)</sup>. Si potrebbero promuovere, se del caso, collegamenti tra i quadri nazionali delle qualifiche e i sistemi di crediti.
- (18) Benché l'acquis dell'Unione in materia di migrazione legale e di asilo preveda la parità di trattamento con i cittadini nazionali in termini di riconoscimento delle qualifiche e anche di misure di agevolazione per quanto concerne i beneficiari di protezione internazionale conformemente alla direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, persistono elevati tassi di sovraqualificazione e di sottoccupazione tra i cittadini di paesi terzi con un'istruzione di livello terziario. La cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi in materia di trasparenza delle qualifiche può promuovere l'integrazione dei migranti nei mercati del lavoro dell'Unione. Visti i crescenti flussi migratori da e verso l'Unione, è necessario assicurare una migliore comprensione e un equo riconoscimento delle qualifiche ottenute al di fuori dell'Unione.
- (19) Le caratteristiche principali dell'EQF, in particolare l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, la definizione dei descrittori dei livelli e la fissazione di criteri di referenziazione, elaborate dal gruppo consultivo EQF, sono state una fonte di ispirazione per lo sviluppo di quadri nazionali e regionali delle qualifiche in tutto il mondo. Un numero crescente di paesi terzi e di regioni sta cercando di stabilire collegamenti più ravvicinati tra i rispettivi quadri delle qualifiche e l'EQF.
- (20) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> dispone che un quadro comune di formazione per le professioni regolamentate, inteso come un insieme condiviso di conoscenze, abilità e competenze, può essere stabilito mediante un atto delegato della Commissione. Il quadro comune di formazione deve essere basato sui livelli dell'EQF. Il riferimento ai livelli dell'EQF sulle qualifiche non deve influire sull'accesso al mercato del lavoro se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla direttiva 2005/36/CE.
- (21) Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore fornisce descrittori per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo dell'istruzione superiore. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione degli esiti e delle capacità legati ai titoli rilasciati alla fine di tale ciclo. L'EQF è compatibile con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore e con i suoi descrittori dei cicli. Il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), il primo, il secondo e il terzo ciclo del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore corrispondono rispettivamente ai livelli 5-8 dell'EQF.
- (22) La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> aiuta i cittadini a presentare meglio le proprie abilità, competenze e qualifiche.
- (23) La Commissione sta sviluppando una classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (ESCO). Utilizzata su base volontaria, potrebbe sostenere un collegamento più efficace tra istruzione e occupazione. I dati sviluppati dagli Stati membri nel contesto dell'EQF potrebbero servire come contributo a tale classificazione.
- (24) Le informazioni sul processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF e quelle sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbero essere facilmente accessibili al pubblico. L'uso di strutture e formati di dati comuni contribuirebbe a raggiungere questo obiettivo. Agevolerebbe anche la comprensione e l'utilizzo delle informazioni sulle qualifiche che vengono pubblicate.
- (25) È opportuno instaurare coerenza, complementarità e sinergie a livello nazionale e dell'Unione tra l'attuazione dell'EQF, i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e gli strumenti in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche, compresi gli strumenti per la garanzia della qualità, il cumulo e il trasferimento dei crediti e quelli istituiti nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione superiore in materia di trasparenza e riconoscimento di abilità, competenze e qualifiche.

<sup>(1)</sup> GU C 155 dell'8.7.2009, pag. 11.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

- (26) Lo sviluppo dell'EQF dovrebbe avvenire in piena coerenza con la cooperazione europea esistente nel settore dell'istruzione e della formazione nell'ambito del quadro strategico ET 2020 e i futuri quadri strategici ET europei.
- (27) La presente raccomandazione non sostituisce né definisce quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. L'EQF non descrive qualifiche specifiche o competenze del soggetto; qualifiche particolari dovrebbero essere rapportate al livello corrispondente dell'EQF tramite i pertinenti sistemi nazionali delle qualifiche.
- (28) La presente raccomandazione consolida l'EQF come quadro di riferimento comune ad otto livelli, espressi sotto forma di risultati dell'apprendimento, che funge da dispositivo di traduzione tra i diversi quadri o sistemi delle qualifiche e i rispettivi livelli.
- (29) Dato il suo carattere non vincolante, la presente raccomandazione è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in quanto sostiene e completa le attività degli Stati membri facilitando un'ulteriore cooperazione tra loro al fine di aumentare la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle qualifiche dei cittadini. Essa dovrebbe essere attuata in conformità con il diritto e le prassi nazionali,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, DI:

1. usare l'EQF per rapportare i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e confrontare tutti i tipi e livelli delle qualifiche nell'Unione che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, in particolare collegando i livelli delle qualifiche nazionali ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III;
2. rivedere e aggiornare, se del caso, la referenziazione dei livelli dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche ai livelli dell'EQF di cui all'allegato II e avvalendosi dei criteri di cui all'allegato III, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;
3. garantire che le qualifiche corrispondenti a un livello EQF siano conformi ai principi comuni di garanzia della qualità di cui all'allegato IV, fatti salvi i principi nazionali di garanzia della qualità che si applicano alle qualifiche nazionali;
4. promuovere, se del caso, collegamenti tra i sistemi di crediti e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo conto dei principi comuni per i sistemi di crediti di cui all'allegato V, fatte salve le decisioni nazionali relative: i) all'utilizzo dei sistemi di crediti; e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Tali principi comuni non comporteranno il riconoscimento automatico delle qualifiche;
5. adottare, se del caso, misure affinché tutti i nuovi documenti relativi alle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche contengano un chiaro riferimento al livello adeguato dell'EQF;
6. rendere i risultati del processo di referenziazione pubblicamente disponibili a livello nazionale e di Unione e, ove possibile, garantire che le informazioni sulle qualifiche e sui relativi risultati dell'apprendimento siano accessibili e pubblicate, utilizzando i campi dati conformemente all'allegato VI;
7. incoraggiare l'uso dell'EQF da parte delle parti sociali, dei servizi pubblici per l'impiego, degli erogatori di istruzione, degli organismi di garanzia della qualità e delle autorità pubbliche al fine di sostenere il confronto delle qualifiche e la trasparenza dei risultati dell'apprendimento;
8. garantire la continuazione e il coordinamento dei compiti svolti dai punti nazionali di coordinamento dell'EQF. I compiti principali di detti punti nazionali di coordinamento consistono nel sostenere le autorità nazionali nella referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF e nell'avvicinamento dell'EQF alle persone e alle organizzazioni;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE, IN COOPERAZIONE CON GLI STATI MEMBRI E I PORTATORI DI INTERESSI ALL'INTERNO DEL GRUPPO CONSULTIVO EQF, DI:

9. sostenere la coerenza nell'ulteriore attuazione dell'EQF negli Stati membri comparando e discutendo le metodologie utilizzate per la definizione dei livelli per le qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, tenendo in debita considerazione il contesto nazionale;
10. sostenere, tenendo in debita considerazione i contesti nazionali, la definizione di metodologie per la descrizione, l'uso e l'applicazione dei risultati dell'apprendimento al fine di aumentare la trasparenza, come pure la comprensione e la comparabilità delle qualifiche;
11. sostenere l'elaborazione di procedure volontarie in merito alla definizione dei livelli per le qualifiche internazionali mediante i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e lo scambio di informazioni e la consultazione tra Stati membri relativamente a tali procedure, al fine di garantire la coerenza;

12. elaborare orientamenti per le comunicazioni relative all'EQF e in particolare una soluzione per l'indicazione dei livelli dell'EQF nei certificati, diplomi e supplementi di nuova emissione e/o nei registri delle qualifiche, conformemente ai sistemi e alle regolamentazioni nazionali sui certificati e i diplomi;
13. esaminare possibilità di sviluppo e applicazione di criteri e procedure che consentano, in conformità degli accordi internazionali, il confronto tra i quadri nazionali e regionali delle qualifiche dei paesi terzi e l'EQF;
14. istituire attività di apprendimento fra pari e scambi di migliori pratiche tra gli Stati membri e facilitare, se del caso, consulenze inter pares su richiesta degli Stati membri;

RACCOMANDA ALLA COMMISSIONE DI:

15. garantire che l'attuazione della presente raccomandazione riceva il sostegno di azioni finanziate dai pertinenti programmi dell'Unione;
16. garantire una governance efficace dell'attuazione dell'EQF mantenendo e sostenendo pienamente il gruppo consultivo EQF istituito nel 2009, composto da rappresentanti degli Stati membri e da altri paesi partecipanti, dalle parti sociali e da altri portatori di interessi, se del caso. Il gruppo consultivo EQF dovrebbe garantire la coerenza generale e promuovere la trasparenza e la fiducia nel processo di referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche all'EQF;
17. riferire sui progressi compiuti in seguito all'adozione della presente raccomandazione, se del caso, nel contesto dei pertinenti quadri strategici in materia di istruzione, formazione e occupazione;
18. esaminare e valutare, in cooperazione con gli Stati membri e previa consultazione dei portatori di interessi, i provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione e riferire al Consiglio entro il 2022 in merito all'esperienza acquisita e alle implicazioni future, includendo se necessario un eventuale riesame e revisione della presente raccomandazione.

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

E. BARTOLO

## ALLEGATO I

**Definizioni**

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) *«qualifica»*: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell'apprendimento rispetto a standard predefiniti;
- b) *«sistema nazionale delle qualifiche»*: complesso delle attività di uno Stato membro connesse con il riconoscimento dell'apprendimento e altri meccanismi che mettono in relazione istruzione e formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende l'elaborazione e l'attuazione di disposizioni e processi istituzionali in materia di garanzia della qualità, valutazione e rilascio delle qualifiche. Un sistema nazionale delle qualifiche può essere composto da vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle qualifiche;
- c) *«quadro nazionale delle qualifiche»*: strumento di classificazione delle qualifiche in funzione di una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici; esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle qualifiche e a migliorare la trasparenza, l'accessibilità, la progressione e la qualità delle qualifiche rispetto al mercato del lavoro e alla società civile;
- d) *«qualifica internazionale»*: qualifica, rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito (associazione, organizzazione, settore o impresa) o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un paese e include i risultati dell'apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale;
- e) *«risultati dell'apprendimento»*: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento; sono definiti in termini di conoscenze, abilità e responsabilità e autonomia;
- f) *«conoscenze»*: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;
- g) *«abilità»*: capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili);
- h) *«responsabilità e autonomia»*: capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile;
- i) *«competenza»*: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale;
- j) *«convalida dell'apprendimento non formale e informale»*: processo in base al quale un'autorità competente conferma l'acquisizione, in un contesto di apprendimento non formale e informale, di risultati dell'apprendimento misurati in relazione a uno standard appropriato; si articola nelle seguenti quattro fasi distinte: individuazione, mediante un colloquio, delle esperienze specifiche dell'interessato; documentazione per rendere visibili le esperienze dell'interessato; valutazione formale di tali esperienze e certificazione dei risultati della valutazione, che può portare a una qualifica parziale o completa;
- k) *«riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento»*: processo in base al quale un'autorità competente dà valore ufficiale ai risultati dell'apprendimento acquisiti a fini di studi ulteriori o di occupazione, mediante i) il rilascio di qualifiche (certificati, diplomi o titoli), ii) la convalida dell'apprendimento non formale e informale, iii) il riconoscimento di equivalenze, il rilascio di crediti o la concessione di deroghe;
- l) *«crediti»*: unità che confermano che una parte della qualifica, costituita da un insieme coerente di risultati dell'apprendimento, è stata valutata e convalidata da un'autorità competente, secondo una norma concordata; i crediti sono concessi da autorità competenti quando il soggetto ha conseguito i risultati dell'apprendimento definiti, comprovati da opportune valutazioni, e possono essere espressi con un valore quantitativo (ad esempio crediti o unità di credito), che indica il carico di lavoro ritenuto solitamente necessario affinché una persona consegua i risultati dell'apprendimento corrispondenti;

- 
- m) «*sistemi di crediti*»: strumenti di trasparenza volti ad agevolare il riconoscimento dei crediti. Tali sistemi possono comprendere tra l'altro equivalenze, esenzioni, possibilità di accumulare e trasferire unità/moduli, autonomia degli erogatori che possono personalizzare i percorsi nonché convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- n) «*trasferimento di crediti*»: processo che consente ai soggetti che hanno accumulato crediti in un contesto di farli valutare e riconoscere in un altro contesto.
-

## Descrittori che definiscono i livelli del quadro europeo delle qualifiche (EQF)

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano i risultati dell'apprendimento relativi alle qualifiche di tale livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
	Nel contesto dell'EQF, le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.	Nel contesto dell'EQF, le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).	Nel contesto dell'EQF, la responsabilità e l'autonomia sono descritte come la capacità del discente di applicare le conoscenze e le abilità in modo autonomo e responsabile.
Livello 1 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 1 sono:	Conoscenze generali di base	Abilità di base necessarie a svolgere compiti semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione diretta, in un contesto strutturato
Livello 2 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 2 sono:	Conoscenze pratiche di base in un ambito di lavoro o di studio	Abilità cognitive e pratiche di base necessarie all'uso di informazioni pertinenti per svolgere compiti e risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e regole semplici	Lavoro o studio, sotto supervisione, con un certo grado di autonomia
Livello 3 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 3 sono:	Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni	Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del lavoro o dello studio Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi
Livello 4 I risultati dell'apprendimento relativi al livello 4 sono:	Conoscenze pratiche e teoriche in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio	Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un ambito di lavoro o di studio	Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili ma soggetti a cambiamenti Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio

	Conoscenze	Abilità	Responsabilità e autonomia
<p>Livello 5 (*)</p> <p>I risultati dell'apprendimento relativi al livello 5 sono:</p>	<p>Conoscenze pratiche e teoriche esaurienti e specializzate, in un ambito di lavoro o di studio, e consapevolezza dei limiti di tali conoscenze</p>	<p>Una gamma esauriente di abilità cognitive e pratiche necessarie a dare soluzioni creative a problemi astratti</p>	<p>Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto di attività lavorative o di studio esposte a cambiamenti imprevedibili</p> <p>Esaminare e sviluppare le prestazioni proprie e di altri</p>
<p>Livello 6 (**)</p> <p>I risultati dell'apprendimento relativi al livello 6 sono:</p>	<p>Conoscenze avanzate in un ambito di lavoro o di studio, che presuppongono una comprensione critica di teorie e principi</p>	<p>Abilità avanzate, che dimostrino padronanza e innovazione necessarie a risolvere problemi complessi ed imprevedibili in un ambito specializzato di lavoro o di studio</p>	<p>Gestire attività o progetti tecnico/professionali complessi assumendo la responsabilità di decisioni in contesti di lavoro o di studio imprevedibili</p> <p>Assumere la responsabilità di gestire lo sviluppo professionale di persone e gruppi</p>
<p>Livello 7 (***)</p> <p>I risultati dell'apprendimento relativi al livello 7 sono:</p>	<p>Conoscenze altamente specializzate, parte delle quali all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio, come base del pensiero originale e/o della ricerca</p> <p>Consapevolezza critica di questioni legate alla conoscenza in un ambito e all'intersezione tra ambiti diversi</p>	<p>Abilità specializzate, orientate alla soluzione di problemi, necessarie nella ricerca e/o nell'innovazione al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove e integrare le conoscenze ottenute in ambiti diversi</p>	<p>Gestire e trasformare contesti di lavoro o di studio complessi, imprevedibili e che richiedono nuovi approcci strategici</p> <p>Assumere la responsabilità di contribuire alla conoscenza e alla pratica professionale e/o di verificare le prestazioni strategiche dei gruppi</p>
<p>Livello 8 (****)</p> <p>I risultati dell'apprendimento relativi al livello 8 sono:</p>	<p>Le conoscenze più all'avanguardia in un ambito di lavoro o di studio e all'intersezione tra ambiti diversi</p>	<p>Le abilità e le tecniche più avanzate e specializzate, comprese le capacità di sintesi e di valutazione, necessarie a risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e ad estendere e ridefinire le conoscenze o le pratiche professionali esistenti</p>	<p>Dimostrare effettiva autorità, capacità di innovazione, autonomia, integrità tipica dello studioso e del professionista e impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro, di studio e di ricerca</p>

Compatibilità con il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore

Il quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore fornisce descrittori per tre cicli concordati dai ministri responsabili dell'istruzione superiore riuniti a Bergen nel maggio 2005, nel contesto del processo di Bologna. Ogni descrittore di ciclo dà una definizione generica delle aspettative tipiche di esiti e capacità legati alle qualifiche/ai titoli accademici che rappresentano la fine di tale ciclo.

(\*) Il descrittore per il ciclo breve (che può essere collegato o integrato al primo ciclo), sviluppato dall'Iniziativa congiunta per la qualità come parte del processo di Bologna, corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 5 dell'EQF.

(\*\*) Il descrittore per il primo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 6 dell'EQF.

(\*\*\*) Il descrittore per il secondo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 7 dell'EQF.

(\*\*\*\*) Il descrittore per il terzo ciclo corrisponde ai risultati dell'apprendimento di livello 8 dell'EQF.

## ALLEGATO III

**Criteria e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche al quadro europeo delle qualifiche (EQF)**

1. Le autorità competenti definiscono chiaramente e rendono pubbliche le responsabilità e/o le competenze giuridiche di tutti i pertinenti organismi nazionali che partecipano al processo di referenziazione.
2. Vi è una correlazione chiara e dimostrabile fra i livelli delle qualifiche nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e i descrittori dei livelli dell'EQF.
3. I quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e le relative qualifiche si basano sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e sono collegati alle disposizioni in materia di convalida dell'apprendimento non formale e informale e, se del caso, a sistemi di crediti.
4. Le procedure per inserire le qualifiche nel quadro nazionale delle qualifiche o per descriverne la posizione nel sistema nazionale delle qualifiche sono trasparenti.
5. I sistemi nazionali di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione fanno riferimento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche e sono conformi ai principi in materia di garanzia della qualità, come specificato nell'allegato IV della presente raccomandazione.
6. Il processo di referenziazione prevede l'accordo espresso dei pertinenti organismi di garanzia della qualità, attestanti che il rapporto di referenziazione è conforme alle pertinenti disposizioni, regole e pratiche nazionali in materia di garanzia della qualità.
7. Al processo di referenziazione partecipano esperti internazionali e i rapporti di referenziazione contengono una dichiarazione scritta relativa al processo stesso, redatta da almeno due esperti internazionali provenienti da due paesi diversi.
8. La o le autorità competenti certificano la referenziazione all'EQF dei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche. Le autorità competenti, compresi i punti nazionali di coordinamento dell'EQF, pubblicano una relazione completa che descrive il processo di referenziazione con gli elementi che lo giustificano e tratta separatamente ciascuno dei criteri. La stessa relazione può essere utilizzata per l'autocertificazione nell'ambito del quadro dei titoli accademici dello spazio europeo dell'istruzione superiore, conformemente ai criteri di autocertificazione ivi applicati.
9. Entro sei mesi dalla referenziazione o dall'aggiornamento del rapporto di referenziazione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti pubblicano il rapporto di referenziazione e forniscono le informazioni utili a fini di confronto sul pertinente portale europeo.
10. Una volta completato il processo di referenziazione, tutti i documenti di nuova emissione relativi alle qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche (per esempio certificati, diplomi, supplementi ai certificati, supplementi ai diplomi) e/o i registri delle qualifiche rilasciati dalle autorità competenti dovrebbero contenere un chiaro riferimento, in base ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, al livello adeguato dell'EQF.

## ALLEGATO IV

**Principi di garanzia della qualità per le qualifiche che rientrano nei quadri o sistemi nazionali delle qualifiche riportate al quadro europeo delle qualifiche (EQF)**

Occorre assicurare la garanzia della qualità di tutte le qualifiche corrispondenti a un livello EQF al fine di aumentare la fiducia nella loro qualità e nel loro livello.

In funzione delle circostanze nazionali e tenendo conto delle differenze settoriali la garanzia della qualità delle qualifiche corrispondenti a un livello EQF dovrebbe <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>:

1. riguardare la progettazione delle qualifiche nonché l'applicazione dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento;
2. assicurare una valutazione corretta e attendibile conformemente a norme concordate e trasparenti, basate sui risultati dell'apprendimento e riguardare il processo di certificazione;
3. consistere in meccanismi di feedback e procedure per un continuo miglioramento;
4. coinvolgere tutti i portatori di interessi in tutte le fasi del processo;
5. comporsi di metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna;
6. essere parte integrante della gestione interna, comprese le attività subappaltate, degli organismi che rilasciano le qualifiche corrispondenti a un livello EQF;
7. basarsi su obiettivi, norme ed orientamenti chiari e misurabili;
8. essere sostenuta da risorse adeguate;
9. comprendere l'esame periodico degli enti o agenzie di controllo esterni esistenti che effettuano valutazioni a garanzia della qualità;
10. prevedere l'accessibilità elettronica dei risultati della valutazione.

---

<sup>(1)</sup> Questi principi comuni sono pienamente compatibili con le norme e gli orientamenti europei (ESG) per la garanzia della qualità nello spazio europeo dell'istruzione superiore e con il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET).

<sup>(2)</sup> In funzione delle circostanze nazionali, tali principi potrebbero non applicarsi all'istruzione generale.

## ALLEGATO V

**Principi per i sistemi di crediti collegati ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche rapportati al quadro europeo delle qualifiche (EQF) <sup>(1)</sup>**

Utilizzando l'approccio basato sui risultati dell'apprendimento, l'EQF e i quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero offrire un migliore sostegno ai cittadini nei loro passaggi i) tra i vari livelli di istruzione e formazione, ii) all'interno di e tra diversi settori dell'istruzione e della formazione, iii) tra istruzione e formazione e il mercato del lavoro e iv) a livello sia nazionale che transfrontaliero. Fatte salve le decisioni nazionali relative i) all'utilizzo dei sistemi di crediti e ii) al loro collegamento ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche, è opportuno che i diversi sistemi di crediti, se del caso, funzionino insieme ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche per sostenere le transizioni e agevolare la progressione. A tal fine i sistemi di crediti collegati, se del caso, ai quadri o sistemi nazionali delle qualifiche dovrebbero rispettare i principi di seguito descritti.

1. I sistemi di crediti dovrebbero sostenere percorsi di apprendimento flessibili, a vantaggio dei singoli discenti.
2. Nel progettare ed elaborare le qualifiche, è opportuno avvalersi sistematicamente dell'approccio basato sui risultati dell'apprendimento allo scopo di agevolare il trasferimento delle qualifiche o dei loro componenti e la progressione nell'apprendimento.
3. I sistemi di crediti dovrebbero facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento e la progressione dei discenti al di là dei confini istituzionali e nazionali.
4. I sistemi di crediti dovrebbero essere sostenuti da disposizioni esplicite e trasparenti di garanzia della qualità.
5. I crediti acquisiti da un soggetto dovrebbero essere documentati e indicare i risultati dell'apprendimento conseguiti, il nome del competente istituto che attribuisce i crediti e, se del caso, il relativo valore dei crediti.
6. È opportuno creare sinergie tra i sistemi di accumulazione e trasferimento dei crediti e le modalità di convalida dell'apprendimento precedente, il cui funzionamento congiunto agevolerà e promuoverà il trasferimento dei crediti e la progressione dei discenti.
7. I sistemi di crediti andrebbero sviluppati e migliorati mediante la cooperazione tra portatori di interessi ai livelli nazionale e dell'Unione appropriati.

---

<sup>(1)</sup> Questi principi comuni sono pienamente compatibili con il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) e con il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).

## ALLEGATO VI

**Elementi dei campi dati per la pubblicazione elettronica di informazioni sulle qualifiche corrispondenti a un livello EQF**

DATI			Obbligatorio/ Facoltativo
Titolo della qualifica			Obbligatorio
Settore (*)			Obbligatorio
Paese/regione (codice)			Obbligatorio
Livello dell'EQF			Obbligatorio
Descrizione della qualifica (***)	a seconda dei casi:	Conoscenze	Obbligatorio
		Abilità	Obbligatorio
		Responsabilità e autonomia	Obbligatorio
	oppure:	Campo a testo libero per descrivere ciò che il discente dovrebbe conoscere, capire ed essere in grado di realizzare	Obbligatorio
Ente certificatore o autorità competente (**)			Obbligatorio
Unità di credito/quantità di lavoro nozionale necessaria al conseguimento dei risultati dell'apprendimento			Facoltativo
Processi interni di garanzia della qualità			Facoltativo
Organismo esterno di garanzia della qualità/di regolamentazione			Facoltativo
Altre informazioni sulla qualifica			Facoltativo
Fonte di informazione			Facoltativo
Collegamento con i relativi supplementi			Facoltativo
URL della qualifica			Facoltativo
Lingua delle informazioni (codice)			Facoltativo
Requisiti di ammissione			Facoltativo
Data di scadenza (se pertinente)			Facoltativo

DATI		Obbligatorio/ Facoltativo
Modalità per l'acquisizione della qualifica		Facoltativo
Correlazione con le occupazioni o gli ambiti occupazionali		Facoltativo

(\*) ISCED-F 2013

(\*\*) I dati minimi obbligatori sull'ente certificatore o l'autorità competente dovrebbero agevolare il reperimento di ulteriori informazioni sullo stesso ente o autorità e dovrebbero quindi comprendere il nome o, se del caso, il nome del gruppo di enti certificatori o autorità competenti, corredato del relativo URL o recapito.

(\*\*\*) È composta da campi a testo libero, senza obbligo di utilizzo di una terminologia standard né obbligo, per gli Stati membri, di tradurre la descrizione in altre lingue dell'UE.



Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19

## Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia

*(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 09 Agosto 2007)*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-08-06;19

### TITOLO I

#### *Disposizioni generali*

#### **Art. 1**

##### ***(Ambito di applicazione)***

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonché all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita, alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative.

#### **Art. 2**

##### ***(Finalità e principi)***

1. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta e della pari opportunità di accesso ai percorsi, nonché ai principi della libertà di insegnamento e della valorizzazione delle professioni educative, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.
2. La Regione indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che, nella valorizzazione delle diversità di genere e delle differenze nelle forme e nei ritmi di apprendimento, assicurino alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione e alle pari opportunità formative, nonché il sostegno per il successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro.
3. La Regione tutela il valore dell'identità e del pluralismo culturale, linguistico e religioso, riconosce il capitale umano quale elemento primario per la costruzione dell'Europa della conoscenza e per lo sviluppo sociale ed economico della comunità, favorendo la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, in una prospettiva di formazione lungo tutto l'arco della vita.
4. La Regione favorisce l'accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione nell'ambito dell'Unione europea sostenendo, in particolare, le attività di orientamento, nonché l'integrazione e la messa in rete delle specifiche azioni.
5. La Regione garantisce lo sviluppo dell'eccellenza e dell'equità del sistema di istruzione e formazione professionale, favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, nonché

l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

**6.** La Regione favorisce l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera.

**6 bis.** La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.**(1)**

**6 ter.** La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.**(1)**

**7.** La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.**(2)**

### **Art. 3**

#### ***(Valorizzazione dell'autonomia scolastica)***

**1.** La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l'autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l'azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento.

**2.** Al fine di potenziare l'autonomia scolastica, la Regione promuove la costituzione di reti e di altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche autonome, favorendone le relazioni con gli enti locali.

**[2 bis.** Al fine di realizzare l'incrocio diretto tra la domanda delle istituzioni scolastiche autonome e l'offerta professionale dei docenti, a titolo sperimentale, nell'ambito delle norme generali o di specifici accordi con lo Stato, per un triennio a partire dall'anno scolastico successivo alla stipula, le istituzioni scolastiche statali possono organizzare concorsi differenziati a seconda del ciclo di studi, per reclutare il personale docente con incarico annuale necessario a svolgere le attività didattiche annuali e di favorire la continuità didattica.]**(3)**

**2 ter.** E' ammesso a partecipare alla selezione il personale docente del comparto scuola iscritto nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.**(4)**

**2 quater.** Le modalità di espletamento del bando di concorso sono definite, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'intesa di cui al comma 2 bis.**(5)**

**2 quinquies.** La Giunta regionale relaziona semestralmente sulla sperimentazione alla commissione consiliare competente.**(6)**

### **Art. 4**

#### ***(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)***

**1.** La Regione promuove il partenariato sociale e la collaborazione tra istituzioni quale mezzo per l'integrazione delle politiche per l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro, valorizzando in particolare il ruolo del Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'art. 7 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

2. La Regione assume la concertazione quale strumento strategico per il governo delle materie di cui alla presente legge ed individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, di cui all'art. 8 della l.r. 22/2006, la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali.

**Art. 5**  
**(Ruolo della Regione)**

1. Spettano alla Regione in particolare:

- a) programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;
- b) programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e assegnazione dei relativi contributi;
- b bis) programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome ed assegnazione dei relativi contributi;**(7)**
- c) vigilanza, controllo e verifica del sistema di istruzione e formazione professionale;
- d) determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;
- e) **(8)**
- f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
- f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario; **(9)**
- f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(10)**

**1 bis.** Nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflogico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici.**(11)**

2. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, regola, altresì, il sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema.

3. In fase di prima attuazione, la continuità del funzionamento del servizio di istruzione è assicurata anche attraverso atti negoziali con gli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

4. Con provvedimento organizzativo della Giunta regionale sono individuate strutture e articolazioni territoriali per l'esercizio di funzioni e attività previste dalla presente legge, tenuto conto di risorse strumentali, umane e finanziarie trasferite dallo Stato, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

**4 bis.** La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSR riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).**(12)**

**4 ter.** La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSR riconosciuti da AREU.**(12)**

**4 quater.** La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione

primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.**(12)**

**4 quinquies.** La Regione promuove, sulla base di protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione o con l'Ufficio scolastico regionale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, l'attivazione di un servizio psico-pedagogico per l'innovazione didattica e per il benessere della persona erogato congiuntamente da psicologi e pedagogisti, di supporto alla dirigenza scolastica e rivolto agli studenti e alle loro famiglie, al personale docente e non docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il servizio opera in ambito psicologico e pedagogico, previene e interviene in situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, difficoltà e disagio relazionale e di apprendimento, anche dovute alla pandemia da Covid-19, e promuove la competenza emotiva, cognitiva e relazionale, l'orientamento, il benessere e il pieno sviluppo della comunità scolastica, anche attuando processi di collaborazione sinergica tra scuola, famiglia e servizi territoriali.**(13)**

**4 sexies.** Presso la Giunta regionale è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico", il Comitato tecnico regionale, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle iniziative preordinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 4 quinquies. Del Comitato fanno parte:**(13)**

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, che lo presiede;
- b) un componente designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- c) un componente designato dall'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici;
- d) un componente designato dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia;
- e) un componente designato dalla Federazione nazionale delle associazioni professionali di categoria per pedagogisti ed educatori socio-pedagogici;
- f) un componente designato da A.N.C.I. Lombardia;
- g) un componente designato da U.P.L.

**4 septies.** In relazione agli argomenti in discussione, ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare altri soggetti.**(13)**

**4 octies.** La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui al comma 4 sexies e la commissione consiliare competente, approva lo schema del protocollo di cui al comma 4 quinquies, nonché i criteri per l'assegnazione dei fondi finalizzati all'erogazione del servizio psico-pedagogico.**(13)**

## **Art. 6**

### **(Ruolo delle province e dei comuni)**

1. Spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole, in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) **(14)**
- c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- d) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- e) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
- f) l'educazione degli adulti;

g) la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche.

**1 bis.** Spetta altresì ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, lo svolgimento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(15)**

**1 bis 1.** E' trasferito ai comuni, in forma singola o associata, lo svolgimento, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.**(16)**

**1 ter.** Al fine di assicurare uniformità di trattamento, efficacia ed efficienza, la Giunta regionale approva specifiche linee guida, sulla base di costi omogenei, per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f bis), e al comma 1 bis 1 del presente articolo. Le linee guida definiscono, in particolare, nelle more del riordino degli ambiti territoriali di riferimento per i piani di zona di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale), le modalità di coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario relative alla funzione di competenza regionale e, più in generale, volte a soddisfare esigenze di raccordo e coordinamento.**(17)**

**2.** La Giunta regionale, con specifici atti anche negoziali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, semplificazione, trasparenza e responsabilità, acquisito il parere degli organismi di concertazione di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 22/2006, attribuisce agli enti territoriali ulteriori ambiti di intervento, al fine di rispondere in modo adeguato e coerente ai bisogni di istruzione e formazione nei rispettivi territori.

## **Art. 7**

### **(Programmazione dei servizi)**

**1.** Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ed aggiorna periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 11, comma 2.

**1 bis.** Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.**(18)**

**1 ter.** Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.**(18)**

**2.** I servizi del sistema educativo di istruzione e formazione comprendono sia l'offerta dei percorsi di istruzione e formazione, sia i servizi connessi e funzionali, quali in particolare trasporto e mense, fornitura di libri di testo e materiale didattico, attività di orientamento, azioni per la lotta alla dispersione scolastica, nonché per l'educazione stradale, musicale e alla salute.

**3.** Gli indirizzi e i criteri comprendono altresì indicazioni per l'armonizzazione, rispetto alle specifiche caratteristiche dei territori, dei parametri dimensionali nazionali delle istituzioni scolastiche, nonché per l'individuazione degli ambiti territoriali funzionali entro i quali realizzare la programmazione territoriale.

**4.** La proposta della Giunta regionale tiene conto in particolare dell'attività di monitoraggio ed analisi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.

**5.** Alle province e ai comuni spettano, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri di cui al comma 1, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della

domanda.

6. Acquisiti i piani provinciali, il direttore generale competente, previa conferenza dei servizi con le province, adotta con decreto il piano regionale dei servizi.
7. Il piano regionale dei servizi garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.
8. Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

#### **Art. 7 bis(19)**

##### ***(Programmazione degli interventi di edilizia scolastica e istituzione del Fondo per l'edilizia scolastica)(20)***

1. Al fine di assicurare il miglioramento e la razionalizzazione delle strutture edilizie scolastiche, di istruzione e formazione professionale ed universitarie, la Giunta regionale, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, nonché le modalità di attribuzione delle risorse, anche proprie, in aggiunta a quelle statali.
  2. Con decreto dirigenziale sono individuate annualmente le iniziative oggetto di finanziamento, in relazione alle richieste presentate da province, comuni e altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture del sistema educativo.
  3. Al fine di supportare le attività programmatiche, la Regione, in raccordo con le province e i comuni, gestisce l'anagrafe regionale delle strutture del sistema educativo, le cui informazioni confluiscono nell'Osservatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2006.
- 3 bis.** Per la realizzazione degli interventi relativi alle strutture edilizie delle istituzioni scolastiche e formative di cui al comma 1 e in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, nonché di potenziamento delle dotazioni tecnologiche innovative per la didattica, è istituito il Fondo per l'edilizia scolastica.**(21)**
- 3 ter.** Il fondo è alimentato da risorse regionali, nonché da eventuali risorse nazionali e comunitarie.**(22)**

#### **Art. 7 ter**

##### ***(Programmazione degli interventi a sostegno delle scuole dell'infanzia autonome)(23)***

1. La Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio regionale, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie.
2. Con decreti dirigenziali sono stabilite le modalità di presentazione delle domande, nonché di assegnazione dei contributi.

#### **Art. 8**

##### ***(Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie)***

1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi, anche attraverso supporti gestionali informatici e sistemi di identificazione mediante dispositivi elettronici, anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a

seguito di domanda delle famiglie.(24)

**2.** La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.(25)

**2 bis.** La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.(26)

#### **Art. 8 bis**

##### ***(Riconoscimento del merito e mobilità internazionale)(27)***

**1.** La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.

**2.** La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.

**3.** La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione.

#### **Art. 8 ter**

##### ***(Dotazioni librerie)(28)***

**1.** In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i comuni curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.

#### **Art. 9**

##### ***(Quota regionale dei piani di studio)***

**1.** Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

### **TITOLO II**

#### ***Sistema di istruzione e formazione professionale***

#### **CAPO I**

##### ***Sistema di certificazione nelle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro***

**Art. 10****(Sistema di certificazione)**

1. In coerenza con gli standard definiti a livello nazionale e le direttive comunitarie in materia, la certificazione a seguito di frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale nonché dei percorsi di formazione continua, permanente e di specializzazione e la certificazione in ambito non formale e informale fanno riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).**(29)**
2. Il sistema di certificazione è finalizzato a:
  - a) garantire la trasparenza delle competenze acquisite anche al fine della prosecuzione degli studi;
  - b) favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro, nonché lo sviluppo professionale;
  - c) assicurare il riconoscimento a livello regionale, nazionale ed europeo delle competenze acquisite nei diversi contesti formali, informali o non formali.
3. La certificazione avviene attraverso il rilascio di:**(30)**
  - a) certificato delle competenze di base acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione di II livello EQF;
  - b) qualifica di istruzione e formazione professionale di III livello EQF;
  - c) diploma professionale di istruzione e formazione professionale di IV livello EQF;
  - d) certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF;
  - e) attestato di competenza a seguito di specializzazione, formazione continua, permanente e abilitante, nonché certificazioni in ambito non formale e informale.
4. Le certificazioni hanno valore di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale, secondo le disposizioni legislative o amministrative di riferimento.
5. La Regione assicura la coerenza delle certificazioni con le direttive e i regolamenti comunitari, al fine di garantirne il riconoscimento e la trasferibilità tra i paesi della Comunità europea.
6. Al fine di contribuire al riconoscimento nazionale delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, la Regione, nelle sedi istituzionali di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali concorre alla definizione degli standard nazionali del sistema formativo ed individua equivalenze tra i diversi percorsi formativi.**(31)**
7. Le certificazioni, rilasciate a seguito di frequenza, anche parziale, di percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, costituiscono credito formativo. Hanno valore di credito formativo anche le certificazioni delle competenze acquisite in contesti non formali ed informali, nonché nell'ambito di percorsi in alternanza e in apprendistato.
8. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti non formali e informali può essere richiesta da chiunque agli operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006.
9. La certificazione delle competenze acquisite negli ambiti formali, attraverso la frequenza di percorsi di formazione continua e permanente, nonché di specifici segmenti dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è rilasciata dalle istituzioni formative e dagli operatori accreditati di cui alla presente legge.
10. Le certificazioni sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla l. 14 febbraio 2003, n. 30), utilizzabile dalla persona nel suo percorso di educazione lungo tutto l'arco della vita e nelle transizioni in ambito formativo e di lavoro.

**CAPO II****Offerta formativa**

**Art. 11*****(Natura e articolazione dell'offerta)***

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale è così strutturato:**(32)**
  - a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale cui consegue una qualifica di III livello EQF, nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di IV livello EQF;**(33)**
  - b) percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore di IV livello EQF; in tale ambito si attivano inoltre i corsi avviati dagli istituti tecnici superiori (ITS) cui consegue il diploma di tecnico superiore di V livello EQF;**(34)**
  - c) corso annuale destinato a coloro che sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui alla lettera a), realizzato di intesa con le università, con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.**(35)**
2. Rientrano nel sistema di istruzione e formazione professionale le attività formative cui conseguono attestati di competenza riconducibili a:
  - a) specializzazione professionale;
  - b) formazione continua;
  - c) formazione permanente;
  - d) formazione abilitante.
3. I percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), garantiscono il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché delle figure e dei relativi standard di competenza nazionali e regionali necessari ai fini del riconoscimento e della spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale e comunitario.**(36)**

**Art. 12*****(Integrazione tra istruzione e istruzione e formazione professionale)***

1. Al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, scientifica e professionale la Regione promuove l'integrazione tra l'istruzione e l'istruzione e formazione professionale, attraverso interventi che ne valorizzano gli specifici apporti ed assicurano il raccordo con il sistema universitario.

**1 bis.** La Regione in coerenza con la vigente normativa nazionale prevede, nell'ambito del piano regionale dei servizi di cui all'art. 7, comma 6, l'offerta in via sussidiaria da parte degli istituti professionali statali dei percorsi di istruzione e formazione professionale che consentono il conseguimento della qualifica e del diploma professionale rispettivamente di terzo e quarto anno.**(37)**

**Art. 13(38)****Art. 14*****(Diritto-dovere di istruzione e formazione e obbligo di istruzione)***

1. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo.
2. L'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine gli standard formativi minimi dei primi due anni di tali percorsi rispondono alle finalità di crescita delle competenze culturali fondamentali e ai

curricula definiti dal Ministero della pubblica istruzione, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi.

**3.** La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 2 promuovendo altresì, nelle modalità previste dalla normativa nazionale, percorsi e progetti di prevenzione e contrasto alla dispersione finalizzati a favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.

**3 bis.** Le istituzioni formative verificano mediante test, la conoscenza della lingua italiana da parte di cittadini stranieri che accedono per la prima volta al sistema educativo e formativo lombardo. Nel caso di verifica di un insufficiente livello di conoscenza della lingua, le istituzioni formative assicurano interventi per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, secondo modalità definite dalla Giunta, al fine di consentire un regolare svolgimento dell'attività didattica.**(39)**

**4.** I genitori o chi ne fa le veci possono provvedere, in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale, direttamente o privatamente alla formazione dei propri figli dimostrando di averne la capacità tecnica o economica e dandone comunicazione alla competente autorità.

**5.** La Regione promuove la collaborazione tra istituzioni formative, scuole secondarie di primo grado e centri provinciali per l'istruzione degli adulti, al fine di sviluppare attività di istruzione e formazione professionale rivolte ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle certificazioni.

**6.** È istituita l'anagrafe regionale degli studenti, quale sistema integrato delle anagrafi provinciali, coordinato ed integrato con l'anagrafe nazionale, alimentato dalle informazioni sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti in diritto-dovere, a partire dal primo anno della scuola primaria. Le informazioni confluiscono nell'Osservatorio regionale di cui alla l.r. 22/2006.

### **Art. 15**

#### ***(Istruzione e formazione tecnica superiore)***

**1.** I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale di IV livello EQF.**(40)**

**2.** I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono realizzati anche in collaborazione con le università e il sistema delle imprese.

**3.** La Regione orienta la propria programmazione di istruzione e formazione tecnica superiore verso la promozione di figure professionali a sostegno dei processi di innovazione e di sviluppo, nonché verso la qualificazione di figure professionali esistenti, in settori particolarmente interessati da processi di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione dei mercati.

### **Art. 16**

#### ***(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)(41)***

**1.** In attuazione dell'intesa approvata in sede di Conferenza unificata il 20 dicembre 2012 concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno di reti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), la Regione promuove la costituzione di reti

territoriali tra soggetti del sistema educativo e del sistema economico, ivi compresi i poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

**2.** Le reti territoriali hanno la finalità di sistematizzare e razionalizzare i servizi esistenti sul territorio, sviluppando un'efficace collaborazione tra sistema educativo e sistema economico, nel rispetto degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, anche coinvolgendo le forme di aggregazione di impresa e le articolazioni territoriali delle rappresentanze dei datori di lavoro.

**3.** Le reti garantiscono l'integrazione delle politiche di istruzione, formazione e lavoro, per diffondere la cultura tecnico-scientifica, migliorare la qualità dell'orientamento scolastico e professionale, per il pieno sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, anche sviluppando una forma di coordinamento con il sistema dei fondi interprofessionali.

**4.** La Giunta regionale stabilisce i criteri per il riconoscimento delle reti territoriali, nonché le risorse dedicate e i criteri di attribuzione, valorizzando il cofinanziamento anche da parte dei fondi regionali e di altre risorse pubbliche e private.

### **Art. 17**

#### **(Formazione continua e permanente)**

**1.** La Regione, in coerenza con le politiche di cui alla l.r. 22/2006, promuove le condizioni per dare effettività al diritto alla formazione lungo tutto l'arco della vita e in particolare le attività formative finalizzate a rafforzare l'adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro attraverso l'acquisizione di nuove competenze professionali o l'aggiornamento di quelle possedute.

**2.** La Regione promuove, anche attraverso il raccordo con i fondi interprofessionali, azioni di formazione professionale continua rivolte a persone occupate con qualsiasi forma contrattuale e anche in forma autonoma, finalizzate all'adeguamento delle competenze richieste dai processi produttivi e organizzativi.

**3.** La Regione promuove la formazione professionale permanente rivolta alle persone indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e finalizzata all'acquisizione di competenze professionalizzanti al fine di accrescere le opportunità occupazionali e il rientro nel mondo del lavoro, anche attraverso il cofinanziamento di politiche dei fondi regionali bilaterali, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 22/2006.

### **Art. 18**

#### **(Formazione abilitante)**

**1.** Gli interventi di formazione abilitante sono riconducibili a un insieme eterogeneo di corsi, realizzati nel rispetto delle competenze statali in merito all'individuazione delle professioni, delle relative competenze e dei titoli necessari per il loro esercizio e all'istituzione di nuovi albi o dalle regioni sulla base di indicazioni previste da norme comunitarie, nazionali e regionali, al fine di accedere all'esercizio di attività professionali, anche attraverso l'iscrizione ad albi e associazioni. **(42)**

**2.** Ciascun percorso formativo riconosciuto dalla Regione che risponde agli standard minimi definiti dalla formazione regolamentata è valido ai fini della abilitazione professionale.

**Art. 19*****(Orientamento permanente)(43)***

1. L'orientamento scolastico e professionale, a partire dalla secondaria di primo grado, quale attività strutturale dell'offerta formativa, è strettamente connesso ai processi educativi ai fini del successo formativo, della lotta contro la dispersione scolastica, delle transizioni tra i diversi percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché di inserimento lavorativo.
2. Al fine di supportare adeguatamente la naturale vocazione alla imprenditorialità, la Regione promuove, anche attraverso il sistema dell'orientamento permanente, specifici interventi per sviluppare gli obiettivi e le competenze necessarie alla imprenditorialità, in collaborazione con il sistema universitario.
3. In attuazione degli accordi in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 e del 13 novembre 2014, concernenti il sistema nazionale dell'orientamento permanente, la Regione promuove l'integrazione e la messa in rete dei servizi rivolti al cittadino realizzati dai diversi soggetti istituzionali del territorio.
4. L'offerta territoriale dell'orientamento permanente è costituita dai servizi delle istituzioni scolastiche e formative, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei soggetti pubblici e privati, anche accreditati, la cui azione è coerente con le indicazioni regionali.
5. E' istituito il comitato interistituzionale regionale per l'orientamento permanente, cui partecipano i rappresentanti degli enti territoriali di area vasta di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dei comuni capoluogo e delle parti sociali con funzioni di raccordo e coordinamento generale della programmazione degli interventi.
6. Con successivo atto dirigenziale sono definite le modalità di funzionamento del comitato di cui al comma 5.

**Art. 20*****(Flessibilità del sistema di istruzione e formazione professionale)***

1. Il sistema di istruzione e formazione professionale favorisce la flessibilità delle azioni formative, delle opzioni metodologiche e delle scelte organizzative, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative e scolastiche.
2. L'offerta formativa comprende percorsi sia graduali, continui e progressivi, sia modulari che personalizzati e di diversa durata e articolazione, in rapporto ai diversi stili di apprendimento e alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie.
3. I percorsi di cui al comma 2 sono rivolti anche a soggetti in diritto-dovere di istruzione e formazione, per il recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché per il reingresso nei percorsi formativi o nella formazione in apprendistato.
4. Gli esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionale, fermo restando l'assolvimento del diritto-dovere di cui all'articolo 14, possono essere sostenuti anche da candidati privatisti.
5. Le istituzioni formative assicurano il diritto al passaggio dai percorsi di istruzione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa, anche mediante specifiche iniziative didattiche e di accompagnamento.

**Art. 21(44)**

**Art. 22*****(Le indicazioni regionali per l'offerta formativa)***

1. Con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. Nelle indicazioni regionali per l'offerta formativa sono specificati:
  - a) la durata, l'articolazione e gli obiettivi generali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b);**(45)**
  - b) le modalità di certificazione finale ed intermedia delle competenze acquisite anche in contesti non formali ed informali, nonché di riconoscimento dei crediti, spendibili nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
  - c) le modalità per l'avvio delle attività formative e per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
  - d) la modulazione temporale tra attività formativa e tirocinio in azienda.**(46)**
3. In coerenza con le indicazioni di cui al comma 1, sentita la Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione, sono adottati con decreto dirigenziale:
  - a) i profili formativi e gli obiettivi specifici di apprendimento riferiti alle diverse aree, figure e profili professionali dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), nel rispetto dei curricula nazionali relativi all'obbligo di istruzione;**(47)**
  - b) **(48)**
  - c) gli standard professionali di riferimento per la progettazione dei percorsi di formazione continua e permanente.
4. In fase di prima attuazione, le indicazioni regionali per l'offerta formativa sono adottate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 23*****(Il repertorio regionale)***

1. In coerenza con il repertorio nazionale, il decreto del direttore generale approva il repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale recante l'individuazione delle aree, delle figure e dei profili professionali di riferimento per i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di istruzione e formazione professionale.
2. In fase di prima attuazione, il repertorio è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**CAPO II bis*****Sistema duale*****(49)****Art. 23 bis*****(Sistema duale lombardo)*****(50)**

1. La Regione adotta il sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, che si caratterizza per un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro, riconoscendo il valore e il ruolo delle micro-imprese.
2. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale avviene attraverso l'integrazione tra formazione e lavoro e l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le risorse a sostegno della formazione in apprendistato anche nei percorsi di istruzione del secondo ciclo.
4. Con il medesimo atto di cui al comma 3, la Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può incentivare le imprese che garantiscono e partecipano ad esperienze di integrazione fra scuola e lavoro.

#### **Art. 23 ter**

##### ***(Integrazione tra scuola e lavoro nel sistema di istruzione e formazione professionale)(50)***

1. L'integrazione tra scuola e lavoro, caratterizzata da periodi di formazione in aula e di apprendimento attraverso il lavoro, costituisce la metodologia privilegiata per assicurare l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali, spendibili nel mercato del lavoro e per il pieno sviluppo della persona.
2. La Giunta regionale definisce le modalità per la realizzazione dell'integrazione tra formazione e lavoro nei percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a).
3. L'offerta formativa di cui al comma 1 è destinata a tutti gli studenti iscritti ai percorsi di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale, che hanno compiuto i quindici anni di età, indipendentemente dall'anno di frequenza.
4. Le istituzioni formative e scolastiche progettano i percorsi in integrazione tra formazione e lavoro in collaborazione con le imprese.
5. La quota del monte orario minimo obbligatorio, definita nelle indicazioni regionali di cui all'articolo 22, comma 2, da destinare all'integrazione tra formazione e lavoro è stabilita, in sede di progettazione, dalle istituzioni formative e scolastiche in misura:
  - a) non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore complessivo del percorso triennale di qualifica, definito ai sensi dell'articolo 12;
  - b) non inferiore al 20 per cento e non superiore al 50 per cento del monte ore del percorso di diploma professionale, definito ai sensi dell'articolo 12.
6. Le istituzioni formative e scolastiche possono realizzare anche totalmente in integrazione tra formazione e lavoro la quota eccedente il monte ore annuo obbligatorio dei percorsi di terzo e quarto anno di istruzione e formazione professionale di cui al comma 5.

#### **Art. 23 quater**

##### ***(Risorse destinate all'apprendistato per la qualifica ed il diploma e per l'alta formazione)(50)***

1. Nell'ambito del terzo e quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale e dei percorsi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), alla formazione degli apprendisti è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle risorse complessive.
2. Agli studenti delle istituzioni scolastiche del secondo ciclo che attivano percorsi in apprendistato per il diploma è assegnato un contributo per la specifica formazione, nel rispetto della regolamentazione regionale e di quanto stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con particolare riferimento ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato e allo schema di protocollo che deve essere stipulato tra datore di lavoro e istituzione formativa.
3. La Regione, nel rispetto della contrattazione collettiva, promuove accordi finalizzati alla rimodulazione della retribuzione degli apprendisti, in relazione all'impegno formativo per ciascuna tipologia contrattuale, alla

semplificazione degli adempimenti burocratici, all'innalzamento della qualità della formazione in apprendistato.

### **CAPO III**

#### *Rete degli operatori*

#### **Art. 24**

##### ***(Istituzioni formative)***

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

- a) centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali;
- b) istituzioni scolastiche autonome di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione;
- c) operatori accreditati iscritti alla sezione A dell'albo, di cui all'articolo 25.

2. Possono, altresì, erogare servizi di istruzione e formazione professionale le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione e formazione.

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico.

5. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), sono dotate di personalità giuridica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori e docenti.

6. Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettere a) e b), possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

**6 bis.** Le istituzioni formative di cui al comma 1, lettera c), dotate di aree e strumentazione connesse all'esercizio di un'attività aziendale, possono utilizzare tali spazi e attrezzature a fini didattici in coerenza con l'offerta formativa; a tal fine predispongono uno specifico progetto nel piano dell'offerta formativa. Eventuali utili provenienti dall'alienazione di beni e servizi prodotti nello svolgimento dell'attività didattica sono oggetto di contabilità separata e sono destinati all'incremento delle strutture e della qualità dei servizi di formazione.**(51)**

#### **Art. 25**

##### ***(Albo dei soggetti accreditati)***

1. È istituito l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale, suddiviso nelle sezioni A e B.

2. L'iscrizione all'albo abilita all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale.

3. Alla sezione A dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono percorsi formativi di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2.

4. Alla sezione B dell'albo sono iscritti i soggetti che offrono i soli percorsi di formazione continua e permanente, abilitante e di specializzazione, di cui all'articolo 11, comma 2.
5. I soggetti che intendono iscriversi all'albo presentano apposita istanza di accreditamento alla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 26.

#### **Art. 26**

##### ***(Modalità e criteri per l'accreditamento)***

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, i requisiti per l'accreditamento, gli indicatori e le modalità di misurazione, in relazione al soggetto, alle prestazioni e ai processi di erogazione, con particolare riferimento a:

- a) sistema certificato per la gestione della qualità;
  - b) indici specifici di efficienza ed efficacia;
  - c) adeguata dotazione logistica e gestionale;
  - d) affidabilità economico-finanziaria;
  - e) copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli utenti;
  - f) disponibilità di competenze professionali;
  - g) capacità di correlazione con il territorio;
  - h) non essere soggetto a procedure fallimentari o altre procedure concorsuali.
2. Per l'iscrizione alla sezione A dell'albo i richiedenti devono assicurare altresì:
- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
  - b) un'offerta formativa di percorsi conformi alle indicazioni regionali per l'offerta formativa;
  - c) forme di rappresentanza degli allievi e delle loro famiglie;
  - d) l'adeguatezza e l'idoneità dei locali in cui si svolge l'attività;
  - e) la disponibilità di laboratori, attrezzature e strumenti adeguati ai percorsi formativi offerti;
  - f) l'utilizzo di docenti e formatori in possesso di specifici requisiti;
  - g) l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il personale dipendente;
  - h) adeguate forme di pubblicità dei bilanci.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 è assegnato agli operatori già accreditati in base alla deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2004, n. VII/19867 (Criteri per l'accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento - III fase) un congruo termine di adeguamento ai nuovi requisiti.

#### **CAPO IV**

##### ***Efficacia ed efficienza del sistema***

#### **Art. 27**

##### ***(Valutazione del sistema)***

1. La valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale è attuata secondo le disposizioni degli articoli 6, 16 e 17 della l.r. 22/2006, nel rispetto delle norme generali sulla valutazione del sistema educativo nazionale.
2. Al valutatore indipendente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni formative, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e con altri enti nazionali e internazionali di valutazione, compete in particolare:
  - a) la valutazione del sistema di istruzione e formazione professionale in riferimento ai livelli di crescita di istruzione, di inserimento sociale, di risposta alle esigenze occupazionali del mercato, anche al fine di garantire un'adeguata

informazione ai fruitori dei servizi di istruzione e formazione e alle loro famiglie;

b) la valutazione delle attività formative dei singoli soggetti facenti parte del sistema di formazione professionale, beneficiari, a qualsiasi titolo, di fondi regionali.

3. Il valutatore indipendente rende disponibili i risultati della valutazione al fine di consentire alle province e alla Regione una efficace programmazione ed incentivazione dei servizi e delle politiche.

#### **Art. 27 bis**

##### **(Sistema di rating)(52)**

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi per l'istruzione e la formazione, la Giunta regionale, anche previo accordo di collaborazione con enti nazionali e internazionali di valutazione, sentita la competente commissione consiliare, promuove il modello di rating delle istituzioni formative e degli enti accreditati, quale strumento di miglioramento continuo e di orientamento verso standard di qualità elevati nell'erogazione degli interventi a favore della persona.

2. L'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 28 tiene conto anche dei risultati occupazionali raggiunti dalle istituzioni formative in relazione agli studenti qualificati e diplomati nell'anno formativo precedente.

3. Al sistema di rating partecipano anche le istituzioni scolastiche che erogano i percorsi di istruzione e formazione professionale nel rispetto della regolamentazione nazionale.

#### **Art. 28**

##### **(Attribuzione delle risorse)**

1. In coerenza con gli atti di programmazione economico-finanziaria, relativamente all'ambito dei percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, la Regione provvede all'attribuzione delle risorse disponibili sulla base dei costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale, prevedendo specifici finanziamenti ai percorsi e progetti di cui all'articolo 14, comma 3.(53)

2. I costi unitari rappresentano il criterio di riferimento per l'individuazione del valore del sistema dote.(54)

3. La Regione riserva una parte dei finanziamenti allo sviluppo del sistema, riconoscendo i comportamenti eccellenti sul piano dei risultati raggiunti e valorizzando la capacità progettuale delle istituzioni formative e degli operatori accreditati.

### **TITOLO III**

#### **Politiche**

#### **Art. 28 bis(55)**

#### **Art. 29**

##### **(Ricerca, innovazione e qualificazione del personale)**

1. La Regione incentiva la diffusione delle innovazioni per il rafforzamento della competitività del sistema economico regionale e la promozione di nuove imprese, attraverso la concessione di borse di studio per la ricerca applicata e favorendo la stipula di convenzioni e collaborazioni con le università e con altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali, con le camere di commercio, con imprese, singole o associate, e con associazioni di imprese.

2. La Regione valorizza la ricerca e l'innovazione didattica e tecnologica per la qualificazione del sistema di istruzione e formazione. La Regione valorizza altresì il ruolo delle università e delle associazioni professionali in relazione alle funzioni di qualificazione delle risorse umane, con particolare riferimento alle azioni di formazione e aggiornamento dei docenti e dei professionisti, di ricerca per la formazione di figure professionali nell'ambito delle nuove tecnologie.
3. La Regione promuove le attività di qualificazione del personale dell'istruzione e formazione professionale e, nel rispetto delle competenze dello Stato, le attività di qualificazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche.
4. La Regione promuove e valorizza altresì progetti di ricerca didattica e di innovazione pedagogica, fondati su esperienze concrete realizzate tra docenti e altri operatori in ambito scolastico ed extra scolastico.

#### **Art. 29 bis**

##### ***(Scuola digitale lombarda)(56)***

1. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.
2. La Regione sostiene l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili ed interoperabili da destinare all'attività didattica individuale e di gruppo degli studenti.
3. La Regione riconosce una premialità alle migliori pratiche di didattica tecnologica che abbiano coinvolto docenti, studenti, famiglie e realtà territoriali.
4. La Giunta regionale, con provvedimento annuale, individua le risorse e stabilisce i criteri per l'attuazione del presente articolo.

#### **Art. 29 ter**

##### ***(Azioni per l'apprendimento permanente)(56)***

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, con particolare attenzione alle esigenze di ricollocazione nel mondo del lavoro. Sono riconosciute eccellenti le attività che:
  - a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle esigenze del mercato del lavoro;
  - b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione e lavoro;
  - c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica;
  - d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori anche di natura transnazionale.
2. La Giunta regionale individua le risorse per la realizzazione del presente articolo e stabilisce i criteri per finanziare i progetti di cui al comma 1.

### **TITOLO IV**

#### ***Disposizioni finali***

#### **Art. 30**

##### ***(Disposizioni transitorie)***

1. Fino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 la Regione attribuisce le risorse per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai soggetti accreditati secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta

regionale.

**2.** I centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora dotati di personalità giuridica e autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria continuano ad operare sino all'adeguamento alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 5, che deve avvenire entro il termine dell'anno formativo 2009/2010, e comunque entro il 30 giugno 2010.**(57)**

**3. (58)**

**4.** Gli attestati rilasciati in base alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia) restano efficaci e utilizzabili anche come crediti formativi.

**5.** Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge che definiscono specifici percorsi formativi, anche finalizzati al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni per l'esercizio di attività professionali, con riferimento altresì alla composizione e alla nomina delle commissioni d'esame.

**6.** Le obbligazioni contrattuali assunte in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera a), e dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione), nonché dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 54 della l.r. 95/1980 conservano la loro efficacia sino al termine dell'anno scolastico e formativo 2007-2008.

**7.** Le province continuano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, comma 118, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), in materia di istruzione e formazione professionale, fino all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7, comma 1, nonché delle indicazioni regionali per l'offerta formativa di cui all'articolo 22, comma 4.

**7 bis.** Fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis restano efficaci i provvedimenti relativi a interventi in materia di edilizia scolastica adottati ai sensi della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica), della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) e dei commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).**(59)**

**7 ter.** Fino alla pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter restano efficaci i provvedimenti relativi al sostegno al funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome adottati ai sensi della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome).

**(60)**

**7 quater.** Le attività di rilevanza regionale previste dall'articolo 5, comma 1, lettera e), già finanziate al momento dell'abrogazione di cui all'articolo 32, comma 2 quater, proseguono fino al loro esaurimento.**(61)**

**Art. 31**

**(Trasferimento delle risorse)**

**1.** Il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge si realizza secondo gli atti normativi e negoziali adottati anche in sede di Conferenza Stato-Regioni o unificata.

**Art. 32**  
**(Abrogazioni)**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- a) la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 1 (Norme transitorie in materia di formazione professionale finalizzate allo sviluppo del processo di delega alle province);**(62)**
  - b) il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);**(63)**
  - c) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia);**(64)**
  - d) la legge regionale 4 giugno 1981, n. 27 (Modifiche e aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia);**(65)**
  - e) gli articoli 11 e 15 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 31 (Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34);**(66)**
  - f) il comma quarto dell'articolo 51 della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68 (Assestamento e variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e al bilancio pluriennale 1981/83);**(67)**
  - g) la legge regionale 27 agosto 1983, n. 68 (Modifiche ed aggiunte alla l.r. 7 giugno 1980 n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia');**(68)**
  - h) l'articolo 22 della legge regionale 20 marzo 1990, n. 17 (Disciplina degli interventi regionali a sostegno della promozione e dello sviluppo del comparto artigiano in Lombardia);**(69)**
  - i) la legge regionale 8 maggio 1990, n. 35 (Sostituzione del nono comma dell'art. 19 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 concernente la disciplina della formazione professionale in Lombardia, già modificato dall'articolo unico della l.r. 4 giugno 1981, n. 27 e poi sostituito dall'art. 5 della l.r. 27 agosto 1983, n. 68);**(70)**
  - j) la legge regionale 12 agosto 1993, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);**(71)**
  - k) la legge regionale 9 aprile 1994, n. 9 (Modifica dell'art. 48 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 'Disciplina della formazione professionale in Lombardia' e successive modificazioni);**(72)**
  - l) il numero 4 dell'allegato 'Elenco disposizioni abrogate della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale);**(73)**
  - m) il comma 35 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);**(74)**
  - n) il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assesto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 34/1978);**(75)**
  - o) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 1 e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);**(76)**
  - p) il comma 19 dell'articolo 11 e il numero 4 dell'allegato D della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione);**(77)**
  - q) l'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico finanziario regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2006);**(78)**
  - r) i commi da 100 a 106, da 108 a 117 e da 119 a 129 dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');**(79)**
  - s) la legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 (Introduzione di criteri di valutazione della qualità dell'offerta formativa ai fini dell'erogazione dei buoni scuola - Modifica all'art. 4 della l.r. 1/2000);**(80)**

- t) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 e l'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 (Diritto allo studio. Norme di attuazione);**(81)**
- u) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 3 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione);**(82)**
- v) il regolamento regionale 15 settembre 1981, n. 4 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti convenzionati);**(83)**
- w) il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 1 (Norme regolamentari concernenti l'amministrazione e la contabilità dei centri di formazione professionale dipendenti da enti locali o ad essi delegati);**(84)**
- x) il regolamento regionale 14 aprile 1982, n. 4 (Norme regolamentari concernenti le prove di accertamento di cui all'articolo 19 della l.r. 7 giugno 1980 n. 95 - Disciplina della formazione professionale in Lombardia).**(85)**

**2.** Il comma 118 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000 è abrogato a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale rispettivamente di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 22, comma 4.

**2 bis.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 bis sono abrogate le seguenti disposizioni:**(86)**

- a) la legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell'edilizia scolastica);
- b) la legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica);
- c) il comma 36 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' e successive modificazioni e integrazioni);
- d) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 (Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo);
- e) il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative);
- f) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 18 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico – Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- g) i commi da 107 a 107-sexies dell'articolo 4 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59');
- h) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/2002;
- i) il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' – Collegato 2005).

**2 ter.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bur della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 7 ter sono abrogate le seguenti disposizioni:**(87)**

- a) la legge regionale 11 febbraio 1999, n. 8 (Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole materne autonome);
- b) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 18 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto degli interventi connessi alla manovra di finanza regionale).

**2 quater.** A decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto dirigenziale con il quale si costituisce l'albo regionale di cui all'articolo 28 bis, è abrogata la lettera e) del comma 1 dell'articolo 5.**(88)**

### Art. 33

**(Clausola valutativa)(89)**

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti per favorire la libertà di scelta nel sistema educativo di istruzione e formazione professionale, la pari opportunità di accesso ai percorsi educativi, il successo scolastico e formativo, l'allineamento delle competenze formative alle esigenze del sistema produttivo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di valutazione svolte dal valutatore indipendente di cui all'articolo 27, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziare e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
- b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
- c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all'assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

**Art. 34****(Norma finanziaria)**

1. Per le spese di cui all'articolo 2, comma 4, si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.2.187 'Azioni di comunicazione interna ed esterna'.

2. Per le spese di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), si provvede per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione'.

**2 bis.** Per le spese di cui all'articolo 7 bis comma 1 e commi 3 bis e 3 ter si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 2.1.1.3.278 "Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità", all'UPB 2.1.2.3.78 "Diritto dovere di istruzione e formazione" e all'U.P.B. 7.2.0.3.6 "Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi."**(90)**

3. Alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7 bis comma 3, all'articolo 7 ter, all'articolo 8 e all'articolo 14, commi 1 e 3, nonché degli interventi di cui alla l.r. 31/1980, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e seguenti con le risorse regionali, attualmente stanziare annualmente all'UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e all'UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione e con le risorse statali, di cui alle leggi n. 440/1999, n. 144/1999, n. 62/2000, n. 350/2003 stanziare annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.

Le risorse regionali e statali sopra individuate confluiscono rispettivamente nel 'Fondo Regionale per il sostegno al percorso educativo' e 'Fondo Risorse Statali per il sostegno al percorso educativo' e sono utilizzate nel rispetto delle sole finalità previste dalle leggi di provenienza.

Per l'esercizio finanziario 2008, la Giunta definisce le modalità di utilizzo del fondo.**(91)**

4. Per le spese di cui all'articolo 8, non confluenti nel fondo di cui al comma 3, si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le rimanenti risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema

educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.1.1.03.278 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità'.

**5.** Per le altre spese di cui all'articolo 14 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione, 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità', 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**6.** Per le spese di cui all'articolo 15 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**7.** Per le spese di cui all'articolo 17 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.1.4.02.70 'Formazione per tutto l'arco della vita e competitività', 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**8.** Per le spese di cui all'articolo 19 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.1.1.02.406 'Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**9.** Per le spese di cui all'articolo 21 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare alle UPB 2.2.2.02.13 'Azioni a sostegno dell'occupazione e di prevenzione della disoccupazione', 2.1.3.02.73 'Formazione superiore, Alta formazione e Università' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**10.** Per le spese di cui all'articolo 27 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 2.2.4.02.402 'Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità'.

**11.** Alle spese di cui all'articolo 29 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare annualmente alle UPB 2.1.2.02.77 'Diritto dovere di istruzione e formazione' e 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**12.** Per le spese di cui agli articoli 12, 13, 16 e 20 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 7.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al FSE'.

**13.** All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione degli articoli di cui ai commi da 1 a 12, nonché dall'attuazione dell'articolo 28 bis si provvederà con successivo provvedimento di legge.**(92)**

#### NOTE:

1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. L'articolo 8 è stato dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 76/2013.

4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.

7. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.

8. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 32, comma 2 quater di questa legge. L'abrogazione si è realizzata a seguito della costituzione dell'albo regionale. Vedi d.d.g. 20 ottobre 2009, n. 10678, b.u.r.l. 26 ottobre 2009, n. 43, s.o.

9. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituita dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
10. La lettera è stata aggiunta dall'art. 31, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
11. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, lett. a) della l.r. 1 aprile 2015, n. 7.
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 16.
14. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35.
15. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. c) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
16. Il comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
17. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35 e successivamente sostituito dall'art. 31, comma 1, lett. e) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15.
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
19. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
20. La rubrica è stata sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
22. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
23. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
24. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
25. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
26. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
27. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
28. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14.
29. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
30. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
31. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
32. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
33. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
34. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
35. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
36. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
37. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
38. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
39. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
41. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.

42. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. o) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
44. L'articolo è stato abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
45. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. a) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
46. La lettera è stata sostituita dall'art. 9, comma 2, lett. b) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
47. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 2, lett. c) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
48. La lettera è stata abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. d) della l.r. 18 aprile 2012, n. 7.
49. Il Capo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
50. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. p) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. c) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
52. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
53. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. r) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
54. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. s) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
55. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 1 della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
56. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
57. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37 e successivamente dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7.
58. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
59. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
60. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
61. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
62. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 1995, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
63. Si rinvia alla l.r. 2 agosto 2006, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
64. Si rinvia alla l.r. 7 giugno 1980, n. 95 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
65. Si rinvia alla l.r. 4 giugno 1981, n. 27 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
66. Si rinvia alla l.r. 10 giugno 1981, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
67. Si rinvia alla l.r. 5 dicembre 1981, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
68. Si rinvia alla l.r. 27 agosto 1983, n. 68 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
69. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1990, n. 17 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
70. Si rinvia alla l.r. 8 maggio 1990, n. 35 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
71. Si rinvia alla l.r. 12 agosto 1993, n. 25 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
72. Si rinvia alla l.r. 9 aprile 1994, n. 9 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
73. Si rinvia alla l.r. 23 luglio 1996, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
74. Si rinvia alla l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
75. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
76. Si rinvia alla l.r. 3 aprile 2001, n. 6 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
77. Si rinvia alla l.r. 22 luglio 2002, n. 15 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
78. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2005, n. 19 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
79. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
80. Si rinvia alla l.r. 9 maggio 2002, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche.

81. Si rinvia alla l.r. 20 marzo 1980, n. 31 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
82. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
83. Si rinvia al r.r. 15 settembre 1981, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
84. Si rinvia al r.r. 9 gennaio 1982, n. 1 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
85. Si rinvia al r.r. 14 aprile 1982, n. 4 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
86. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
87. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
88. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 30 dicembre 2008, n. 37.
89. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. u) della l.r. 5 ottobre 2015, n. 30.
90. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6 e successivamente modificato dall'art. 19, comma 1, lett. d) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3.
91. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), della l.r. 31 marzo 2008, n. 6.
92. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 12, lett. a) della l.r. 22 febbraio 2010, n. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

Lombardia

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione<sup>(\*)</sup>

(\*) Con il [Reg. reg. 10/ 2012](#) sono state disciplinate le attività per l'esercizio del diritto allo studio in attuazione degli artt. 7, 9 e 10 della presente legge.

[TITOLO 1](#)  
**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

[Art. 1](#)  
**Principi**

Consiglio regionale della Calabria

III Commissione

1. La Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.

[Art. 2](#)  
**Finalità**

1. La presente legge è finalizzata a:

- a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
- b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
- c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
- d) favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
- e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;
- f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
- g) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici innovativi;

- h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;
- i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della [legge regionale 10 luglio 2006, n. 19](#) (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia);
- j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);
- k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti;
- l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;
- m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;
- n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.

### [Art. 3](#)

#### ***Destinatari degli interventi***

1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a:
- a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;
- b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

### [Art. 4](#)

#### ***Soggetti con disabilità***

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.
2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della l.r. 19/2006 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.
3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

### [Art. 5](#)

#### ***Tipologie di intervento***

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono:

- a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;
- b) servizi di mensa;
- c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
- d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
- e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;
- f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;
- g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera j));

~~h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;~~

- i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla cittadinanza europea, lo studio delle fonti comunitarie di finanziamento e il loro utilizzo; <sup>(▪)</sup> l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche;
- j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;
- k) progetti di orientamento scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per l'impiego e altre agenzie del territorio;
- l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche;
- m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio;
- n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di intervento in materia;
- o) promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio;
- p) contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.

3. Il coordinamento e il controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.

---

(▪) Parole inserite dalla [l.r. n. 20\2020](#), art.1, comma 1.

1 La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

2 La Giunta regionale definisce :

- a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;
- b) livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;
- c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3 L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Il numero dei figli o la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

#### Art. 7

#### **Attribuzioni regionali**

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.
2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione.
3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare:
  - a) promuove, d'intesa con l'amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;
  - b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.
4. La Giunta regionale approva il piano annuale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l'effettiva disponibilità.
5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

#### Art. 8

#### **Interventi complementari della Regione**

1. A integrazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione all'istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

#### [Art. 9](#)

### **Attribuzioni degli enti locali**

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.

2. Gli enti locali:

Consiglio regionale della Calabria

III Commissione

a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;

b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;

c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.

3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.

4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie.

#### [Art. 10](#)

### **Conferenza regionale per il diritto allo studio**

1. E' istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l'amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.

2. Alla Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.

3. La Conferenza è convocata dall'assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

#### [Art. 11](#)

### **Monitoraggio e controllo**

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

[TITOLO 2](#)  
**UNITA' REGIONALE DI PSICOLOGIA SCOLASTICA**

[Art. 12](#)  
**Finalità**

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti.

Consiglio regionale della Calabria

III Commissione

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.

"2 bis. L'Unità di cui al comma 1:

- a) promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;
- b) interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;
- c) favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
- d) favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;
- e) promuove l'integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose. <sup>(2)</sup>

(1) Parole aggiunte dalla [l.r. 46/2019](#), art. 1, comma 1, lett. a).

(2) Comma aggiunto dalla [l.r. 46/2019](#), art. 1, comma 1, lett. b).

[Art. 13](#)  
**Destinatari degli interventi e attività previste**

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

- a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:

- a) elaborazione di modelli interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
- b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento – apprendimento.

b bis) consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori; <sup>(3)</sup>

b ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui all'articolo 12. <sup>(4)</sup>

---

(3) Lettera aggiunta dalla [l.r. 46/2019](#), art. 2, comma 1, lett. a).

(4) Lettera aggiunta dalla [l.r. 46/2019](#), art. 2, comma 1, lett. a).

#### [Articolo 13 bis](#)

#### **Tavolo tecnico istituzionale permanente <sup>(5)</sup>**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività relative all'Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione.

2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell'Ordine degli psicologi della regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo dell'ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un rappresentante pedagogo che opera nei servizi educativi, da un mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti della regione.

3. Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di cui all'articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di presenza.

---

(5) Articolo aggiunto dalla [l.r. 46/2019](#), art. 3, comma 1.

#### [Art. 14](#)

#### **Organizzazione dell'Unità**

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico, <sup>(6)</sup> sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

(6) Parole inserite dalla l.r. n. 46/2019, art. 4, comma 1.

### [TITOLO 3](#)

#### UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA

#### E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

#### [Art. 15](#)

#### **Finalità e obiettivi <sup>(\*)</sup>**

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata "Unità". L'Unità è una struttura di supporto che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), degli alunni e delle alunne di tutte le età e delle loro famiglie.

2. L'Unità promuove analisi del contesto, raccolta dati, strategie, metodologie e strumenti di intervento pedagogico e formativo, allo scopo di garantire lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne e la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, in un contesto teso a promuovere il benessere delle persone coinvolte, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione, degli apprendimenti e della formazione in ambito regionale.

3. L'Unità tutela i diritti dell'infanzia e della preadolescenza valorizzando la naturale esperienza scolastica nel rispetto dei bisogni educativi di ognuno, nel pieno rispetto dell'identità personale, culturale e sociale, in particolare:

- Consiglio regionale della Calabria
- III Commissione
- a) interviene nelle situazioni di difficoltà e facilita la relazione creando un clima relazionale positivo a scuola, in famiglia e nei servizi territoriali (ASL, servizi sociali, terzo settore), nell'ottica del lavoro di rete e di equipe multidisciplinare;
  - b) promuove negli alunni e nelle alunne la motivazione allo studio e la fiducia in sé stessi;
  - c) favorisce ambiti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi, facilitando i docenti nel percorso di integrazione e di supporto didattico per l'alunno, fornendo strategie pedagogiche funzionali al processo;
  - d) promuove l'integrazione attraverso l'educazione al rispetto, alle differenze di genere, culturali, politiche e religiose;
  - e) previene e contrasta il disagio, l'insuccesso, l'abbandono scolastico, il bullismo, il cyberbullismo nel rispetto e in raccordo con le previsioni di cui alla legge regionale 3 ottobre 2018, n. 50 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo);

(■) Articolo sostituito dalla l.r. 6/2020, art. 1, comma 1.

#### [Art. 16](#)

#### ***Destinatari, funzioni e attività previste <sup>(\*)</sup>***

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

a) docenti o gruppi di docenti, discenti, genitori e personale ATA; <sup>(7)</sup>

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) strutture gestionali e amministrative, periferiche ovvero centrali, del sistema dell'istruzione, <sup>(8)</sup> agenzie e strutture attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione – fatte salve le rispettive competenze e autonomie – con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

- a) rilevazione della domanda formativa di bisogni pedagogico-educativi emergenti;<sup>(\*)</sup>
- b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;
- c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti con informatizzazione dei fenomeni di emergenza educativa nelle scuole;<sup>(9)</sup>

~~d) realizzazione di attività e interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche, in particolare:~~

- 1) consulenza e sostegno pedagogico – individuale ovvero di gruppo, attraverso momenti di dialogo, gruppi di narrazione, laboratori che coinvolgono docenti, genitori e alunni;
- 2) sostegno e formazione pedagogico-didattica ai docenti per la realizzazione di un clima relazionale positivo nel contesto classe;
- 3) progettazione, formazione e monitoraggio per lo sviluppo di ambienti di apprendimento positivo tramite l'utilizzo di nuove metodologie didattiche, neuropedagogiche e inclusive;<sup>(10)</sup>

e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.

(\*) Rubrica sostituita dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. a).

(▪) Parole aggiunte dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. d).

(10) Lettera sostituita dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. e).

(7) Lettera sostituita dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. b).

(8) Parole aggiunte dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. c).

(9) Parole aggiunte dalla [l.r. 6/2020](#), art.2, comma 1, lett. e).

## Art. 17 **Organizzazione**

L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti, da attuarsi con avviso pubblico <sup>(11)</sup> sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(11) Parole aggiunte dalla [l.r. 6/2020](#), art. 3, comma 1.

## TITOLO 4

[Art. 18](#)

**Abrogazione**

1. La [legge regionale 12 maggio 1980, n. 42](#) (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è abrogata.

[Art. 19](#)

**Norma finanziaria**

1. Le norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.

[Disposizioni finali](#)

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti [dell'art. 53](#), comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n° 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

[VAI ALLA RICERCA SEMPLICE](#) →

[VAI ALLA RICERCA AVANZATA](#) →

**CONTATTI**

**Consiglio Regionale della Puglia**

Via Gentile, 52 - 70126 Bari.

Sito Web del Consiglio

Posta Elettronica

Posta Elettronica Certificata

URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico

**SEGUICI SU**

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
Sezione Affari e Studi  
Giuridici e Legislativi

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2019, n. 46

**“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione).”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:***Art. 1*

Modifiche e integrazioni all’articolo 12, del titolo II, della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31

1. All’articolo 12 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 31 (Norme regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) al comma 1, dopo la parola: “impegnati”, aggiungere le seguenti: “, per favorire un contesto organizzativo scolastico teso a tutelare e promuovere la qualità di vita e lavoro degli attori coinvolti”;
  - b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:  
“2 bis. L’Unità di cui al comma 1:
    - a) promuove le abilità emotive, relazionali e cognitive di tutti gli attori della comunità scolastica anche al fine di prevenire forme di disagio;
    - b) interviene, anche in collaborazione con equipe multidisciplinari, a supporto psicologico di situazioni di disturbo e di disagio psicosociale;
    - c) favorisce ambienti di apprendimento e contesti organizzativi inclusivi;
    - d) favorisce la cooperazione tra scuola e famiglie e tra scuola, comunità locale, servizi sanitari e sociali;
    - e) promuove l’integrazione culturale nel rispetto delle differenze di genere, culturali, politiche e religiose.”.

*Art. 2*

Modifiche e integrazioni all’articolo 13, del titolo II, della l.r. 31/2009

1. All’articolo 13 della l.r. 31/2009, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:  
“b bis) consulenza e sostegno psicologico – individuale e/o di gruppo, anche sotto forma di sportelli di ascolto - a docenti, alunni e genitori;
  - b ter) lettura e rilevazione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, valutazione e monitoraggio di interventi tesi a soddisfare le finalità di cui all’articolo 12.”.

*Art. 3*

Integrazione alla l.r. 31/2009

1. Dopo l’articolo 13, come novellato dall’articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

76050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 117 del 14-10-2019

*“Art. 13 bis.*

Tavolo tecnico istituzionale permanente

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la programmazione annuale degli interventi regionali e attività relative all’Unità regionale di psicologia scolastica e a quella di pedagogia e formazione del personale della scuola, al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto e promozione.

2. Il tavolo di cui al comma 1 è composto dagli assessori competenti, dal Garante regionale dei diritti dei minori, da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale, da un rappresentante dell’Ordine degli psicologi della regione, da uno neuropsichiatra infantile, da un rappresentante psicologo dell’ISS (Istituto Superiore sanità), da un rappresentante psicologo e da un rappresentante pedagogista che opera nei servizi educativi, da un mediatore/mediatrice interculturale e un mediatore/mediatrice familiare, da un rappresentante delle associazioni professionali di categoria dei pedagogisti della regione.

3. Ai componenti del tavolo tecnico, nominati sulla base del regolamento di cui all’articolo 14 della presente legge, non è corrisposto alcun gettone di presenza.”.

*Art. 4*

## Modifiche e integrazioni all’articolo 14 della l.r. 31/2009

1. All’articolo 14 della l.r. 31/2009, dopo le parole: “funzionamento dell’Unità”, sono inserite le seguenti: “, insieme ai criteri e modalità di concessione dei finanziamenti da attuarsi con avviso pubblico,”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 11 OTT. 2019

**MICHELE EMILIANO**